

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 dicembre 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 22.

Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, relativo all'indennità mensile di bilinguismo, e dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64, relativo all'indennità regionale per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 23.

Interventi a favore del comune di Saint-Oyen per la gestione della pista di slittino in località Flassin. Abrogazione della legge regionale 3 maggio 1993, n. 26 . . . . . Pag. 3

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2004, n. 17.

Calendario venatorio regionale. . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2004, n. 18.

Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004-2005. . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 19.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004-2006 a legislazione vigente e programmatica. I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004, n. 20.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rea, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Travacò Siccomario, in provincia di Pavia . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004, n. 21.

Mutamento della denominazione del comune di Sant'Omobono Imagna, in provincia di Bergamo, in quella di Sant'Omobono Terme . . . . . Pag. 7

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE****(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 7.

**Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità** ..... Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2004, n. 8.

**Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2004 e modificazione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)** ..... Pag. 14**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
1° aprile 2004, n. 0104/Pres.**Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca. Approvazione** ..... Pag. 14DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
5 aprile 2004, n. 0111/Pres.**Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie. Approvazione** ..... Pag. 16**REGIONE TOSCANA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE 2 agosto 2004, n. 42/R.**Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti)** ..... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 43.

**Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB «Istituto degli innocenti di Firenze»** ..... Pag. 20**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2004, n. 22.

**Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica** ..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2004, n. 23.

**Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica.**  
Pag. 27

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 22.

**Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, relativo all'indennità mensile di bilinguismo, e dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64, relativo all'indennità regionale per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 42 del 19 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63*

1. Il rinvio fatto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63 (Disciplina sull'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione autonoma Valle d'Aosta), al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287 (Norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella Regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta), per la determinazione dell'indennità mensile di bilinguismo spettante al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione deve intendersi, fatto anche alle fonti contrattuali contenenti discipline di esso sostitutive.

Art. 2.

*Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64*

1. L'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64 (Nuova misura dell'indennità regionale corrisposta al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole materne ed elementari della Regione per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese), si interpreta nel senso che per stipendio annuo lordo in godimento costituente base di calcolo della misura dell'indennità di cui all'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), deve intendersi la sola voce retributiva riferita allo stipendio tabellare, con esclusione di ogni altra voce retributiva facente parte del trattamento economico del personale interessato, ancorché in esso successivamente conglobata; in tal caso, l'indennità è determinata riducendo la misura dello stipendio tabellare in godimento di un importo corrispondente a quello delle voci retributive in esso conglobate.

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in € 3.762.000 per l'anno 2004 e in annui € 1.052.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004-2006 sull'obiettivo programmatico 1.2.2. (Personale direttivo e docente delle scuole regionali) ed alla sua copertura si provvede mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) previsto al punto A.1. (Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale n. 63/1988 e dell'art. 1 della legge regionale n. 64/1988) dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 ottobre 2004.

PERRIN

04R0651

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 23.

**Interventi a favore del comune di Saint-Oyen per la gestione della pista di slittino in località Flassin. Abrogazione della legge regionale 3 maggio 1993, n. 26.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 42 del 19 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. In considerazione della rilevanza regionale che assume la pista di slittino sita in località Flassin del comune di Saint-Oyen, la giunta regionale è autorizzata a concedere al medesimo comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie, contributi finalizzati a ripianare il disavanzo derivante dalla gestione della pista.

Art. 2.

*Modalità di concessione dei contributi*

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 1, il comune, prima dell'inizio dell'attività stagionale, è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture sportive apposita domanda corredata del bilancio preventivo della gestione e del programma di attività della pista.

2. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la struttura regionale competente in materia di infrastrutture sportive provvede ai necessari adempimenti istruttori, in particolare mediante l'esame del bilancio presentato e la determinazione delle spese ritenute ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 3.

3. La concessione del contributo è disposta dalla giunta regionale con propria deliberazione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta ai sensi del comma 2.

## Art. 3.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo le spese per la remunerazione del personale e per l'acquisto dei beni e dei servizi necessari per la gestione e la manutenzione della pista.

## Art. 4.

*Erogazione del contributo*

1. Il contributo è erogato, in acconto, fino all'ammontare massimo del 60 per cento e, a saldo, dietro presentazione del bilancio consuntivo della gestione, corredato di copia dei giustificativi di spesa fiscalmente validi.

## Art. 5.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 3 maggio 1993, n. 26, è abrogata.

## Art. 6.

*Disposizioni transitorie*

1. Per la stagione 2004-2005, la domanda di cui all'art. 2 deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e può includere la richiesta di copertura del disavanzo di gestione relativo alla stagione 2003-2004.

## Art. 7.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è complessivamente determinato in € 50.000 annui a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1, trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004-2006 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08 (Attività culturali - promozione culturale, sportiva e sociale) mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67670 (Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.14 (Interventi nel settore dei trasporti).

3. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 8.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 ottobre 2004

PERRIN

04R0652

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2004, n. 17.

**Calendario venatorio regionale.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 5 agosto 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Stagione venatoria, giornate e orari di caccia*

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L'esercizio venatorio è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l'esercizio venatorio è praticabile a partire da un'ora prima dell'alba fino al tramonto.

3. Le province possono posticipare l'apertura della caccia in forma vagante sino al 1° ottobre per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale.

4. Le province, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), possono anticipare sino al 1° settembre l'apertura della caccia, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (*Streptopelia turtur*) e merlo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura.

5. Le province possono prevedere limitazioni alla caccia vagante e all'uso del cane nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio. Le province possono altresì prevedere limitazioni all'uso del cane da seguita nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio.

6. Le province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l'INFS, possono regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali.

7. La Regione può, con provvedimento del dirigente della direzione della giunta regionale competente per materia, sentito l'INFS, vietare o ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.

## Art. 2.

*Carniere giornaliero, allenamento dei cani, tesserino venatorio*

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i trenta capi di selvaggina migratoria. In particolare, non può essere superato il seguente carniere giornaliero per cacciatore:

- a) lepore comune, lepore bianca, coturnice delle Alpi, gallo forcello: un capo per ciascuna specie;
- b) palmipedi, trampolieri e rallidi: dieci capi complessivi per tutte le specie;
- c) beccaccia: due capi;
- d) tortora (*Streptopelia turtur*): dieci capi.

2. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui al comma 1 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie nelle quali valgono i piani di prelievo annuali approvati dalla provincia, come pure non si applicano, per la selvaggina stanziale allevata, nelle aziende agri-turistico-venatorie.

3. Per gli ungulati, il cui prelievo avvenga nell'ambito della caccia di selezione con piani di abbattimento, non si applicano i limiti di cui al comma 1.

4. L'allenamento ed addestramento cani è disciplinato dalle province ed è consentito nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria, sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art. 37, comma 8, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), anche se prive di tabellazione.

5. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, rilasciato dalla provincia di residenza e valido su tutto il territorio nazionale, della licenza di caccia valida e della ricevuta del pagamento dell'assicurazione personale.

6. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino: il giorno, il mese, la provincia, l'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria o azienda agri-turistico-venatoria, nonché ogni capo di selvaggina stanziale non appena abbattuto e raccolto; per la selvaggina migratoria il numero dei capi abbattuti, suddivisi per specie, va indicato in modo indelebile al termine delle giornate di caccia e comunque sul posto di caccia.

7. Il cacciatore non può usufruire di più di cinquantacinque giornate di caccia durante l'intera stagione venatoria sull'intero territorio nazionale.

8. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato alla provincia che lo ha rilasciato, non oltre il 31 marzo di ogni anno.

#### Art. 3.

##### *Specie cacciabili e periodi di caccia*

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora (*Streptopelia turtur*).

2. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe.

3. Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30 novembre.

4. Dal 1° ottobre al 30 novembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati.

5. Dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio.

6. Limitatamente alle specie di ungulati camoscio, capriolo, cervo e muflone, le province, sentito l'INFS, possono modificare i termini per la caccia di selezione autorizzandola dal 1° agosto al 31 gennaio, nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La caccia di selezione deve effettuarsi con forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni delle specie sopra indicate, secondo il regolamento predisposto dalle province stesse.

7. Nelle aziende faunistico-venatorie i piani di assestamento presentati dal concessionario sono autorizzati dalla provincia.

8. Le province, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, possono, sentiti i comitati di gestione, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

#### Art. 4.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 2 agosto 2004

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1042 del 28 luglio 2004.*

04R0606

### LEGGE REGIONALE 2 agosto 2004, n. 18.

**Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004-2005.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 5 agosto 2004)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### *Disposizioni generali*

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, conformandosi alle prescrizioni della stessa direttiva e dell'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Le deroghe sono disposte per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o analogo istituto riconosciuto a livello regionale, e non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza sia in grave diminuzione.

3. La giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati, qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto del prelievo in deroga.

4. Le province, entro il 15 maggio di ogni anno, trasmettono alla Regione i dati relativi ai prelievi effettuati.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27, comma 2, della legge n. 157/1992, la vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle province.

6. L'INFS è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, comma 2, della direttiva 79/409/CEE sono realizzate.

7. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo, tale relazione è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.

## Art. 2.

*Prelievo venatorio in deroga delle specie fringuello e peppola per la stagione venatoria 2004-2005*

1. Per la stagione venatoria 2004-2005, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, è autorizzato il prelievo venatorio in deroga delle specie fringuello (*Fringilla coelebs*) e peppola (*Fringilla montifringilla*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE, al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate, un impiego misurato di esemplari appartenenti alle popolazioni delle specie sopra indicate, che non rientrano tra le specie a rischio in quanto classificate con un favorevole stato di conservazione nell'areale europeo.

2. L'esercizio delle deroghe avviene nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell'allegato A alla presente legge:

a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

b) il prelievo è consentito per il fringuello dal 2 ottobre 2004 al 18 novembre 2004 e per la peppola dal 16 ottobre 2004 al 29 novembre 2004;

c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso;

d) sono autorizzati ad effettuare il prelievo di fringuello e peppola i cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 31 maggio 2004, hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso, il cui numero non è superiore a sedicimila unità;

e) a cura delle province è fatta menzione sul tesserino venatorio dei cacciatori che hanno acquisito l'opzione di caccia successivamente al 31 maggio 2004, del divieto a praticare la caccia in deroga alle specie fringuello e peppola;

f) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato è pari a cinque fringuelli e due peppole, il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato è pari a quarantadue fringuelli e due peppole ed il prelievo massimo complessivo è pari a seicentottantacinquemila fringuelli e trentaseimila peppole;

g) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo i tesserini devono essere restituiti alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati;

h) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5.

3. L'INFS è l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite nel presente articolo sono realizzate.

## Art. 3.

*Prelievo venatorio in deroga delle specie passero d'Italia passera mattugia e storno per la stagione venatoria 2004-2005*

1. Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole la Regione autorizza, sentite le province, per la stagione venatoria 2004-2005 il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d'Italia (*Passer domesticus italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*) e storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE. La Regione, su parere motivato delle province, può limitare il prelievo venatorio in deroga sul territorio provinciale o su parte di esso.

2. L'esercizio delle deroghe avviene nel rispetto delle seguenti condizioni, riportate nell'allegato B alla presente legge:

a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 26/1993;

b) per il passero d'Italia, la passera mattugia e lo storno il prelievo è consentito dal 1° ottobre 2004 al 29 novembre 2004;

c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso e in forma vagante;

d) sono autorizzati a effettuare il prelievo di passero d'Italia, passera mattugia e storno esclusivamente i cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ambiti territoriali di caccia;

e) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato è pari a cinque passerini d'Italia, cinque passere mattugie e dieci storni; il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato è pari a venti passerini d'Italia, venti passere mattugie e cinquanta storni;

f) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo i tesserini devono essere restituiti alle province competenti, le quali provvedono entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati ai sensi del presente articolo.

g) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5.

3. L'INFS è l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite nel presente articolo sono realizzate.

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 2 agosto 2004

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1043 del 28 luglio 2004).

(Omissis).

04R0607

---

**LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 19.**

**Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004-2006 a legislazione vigente e programmatica. I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali.**

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 6 agosto 2004)

(Omissis).

04R0603

---

**LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004, n. 20.**

**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rea, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Travacò Siccomario, in provincia di Pavia.**

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 13 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. È distaccata dal comune di Rea, in provincia di Pavia, ed aggregata al comune di Travacò Siccomario, in provincia di Pavia, la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa allegate alla presente legge ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

Art. 2.

*Rapporti patrimoniali e finanziari*

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Pavia, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 28/1992.

## Art. 3.

*Strumenti urbanistici*

1. Le amministrazioni comunali di Rea e Travacò Siccomario provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

## Art. 4.

*Rimborso spese*

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Pavia in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della diligenza della giunta regionale).

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese di cui al precedente art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 2004.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 agosto 2004

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1044 del 28 luglio 2004.*

(*Omissis*).

04R0604

**LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004, n. 21.**

**Mutamento della denominazione del comune di Sant'Omobono Imagna, in provincia di Bergamo, in quella di Sant'Omobono Terme.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 13 agosto 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La denominazione del comune di Sant'Omobono Imagna, in provincia di Bergamo, è mutata in quella di Sant'Omobono Terme.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 agosto 2004

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1045 del 28 luglio 2004.*

04R0605

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Trento)**

**LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 7.**

**Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità.**

(*Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 3 agosto 2004*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ

Art. 1.

*Modificazioni della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna)*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche sulla base di informazioni e di dati richiesti a tal fine alle competenti strutture»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) promuove l'adozione di azioni positive da parte di soggetti che operano in ambito provinciale per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità e per il superamento di situazioni discriminanti, esprime parere sul finanziamento di dette azioni e opera il controllo sulle azioni in corso, verificandone la corretta attuazione e l'esito finale»;

c) le lettere i) e l) sono abrogate.

2. All'art. 10 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità sono nominati dalla giunta provinciale, previo esperimento di procedura selettiva, tra persone che possiedono requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. Uno dei componenti della commissione nominata per l'espletamento della procedura selettiva è designato dalla commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna tra i propri componenti. Il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità restano in carica per la durata della legislatura. Entro il 31 marzo di ogni anno il consigliere/la consigliera di parità presenta alla giunta provinciale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.»;

b) al primo periodo del comma 3 è anteposto il seguente: «il consigliere di parità e componente della commissione provinciale per le pari opportunità.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il consigliere di parità è pubblico ufficiale ed esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa statale vigente per i consiglieri regionali e provinciali di parità, in quanto detto esercizio sia compatibile con le competenze attribuite dalla normativa provinciale alla commissione provinciale per le pari opportunità, agli organi e alle strutture provinciali.»;

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il consigliere di parità e, nel caso di sostituzione, il viceconsigliere di parità, hanno diritto ai permessi e alle indennità spettanti ai consiglieri regionali di parità ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144). La provincia provvede al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi ai permessi retribuiti spettanti ai loro dipendenti e al pagamento ai lavoratori autonomi delle indennità loro spettanti. Al consigliere e al vice-

consigliere di parità, ove non siano lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi o liberi professionisti, spettano le indennità previste dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2000.».

3. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Interventi per l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna*). — 1. La provincia può sostenere spese per la realizzazione di progetti e interventi volti ad attuare, nell'ambito delle proprie politiche e azioni, il principio di equità sociale e di pari opportunità quale dimensione fondamentale nel processo di sviluppo sostenibile. Ai fini di quanto disposto da quest'articolo non si applica quanto previsto dall'art. 12;

2) la provincia, inoltre, può concedere a soggetti pubblici e privati contributi per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 1 e per l'adozione di azioni positive volte alla rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità, fino alla copertura della spesa ammissibile;

3) la giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2 nonché i casi di revoca degli stessi e le conseguenti modalità di restituzione delle somme eventualmente erogate;

4) non sono agevolabili ai sensi di quest'articolo i progetti e le iniziative finanziati sulla base di altre leggi provinciali;

5) alla concessione dei contributi, all'assunzione delle spese e alla verifica dei risultati della realizzazione delle iniziative previste da quest'articolo provvede la struttura provinciale competente in materia di pari opportunità tra uomo e donna.».

4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge la giunta provinciale nomina il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità secondo quanto disposto dalla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, come modificata da quest'articolo. Il nuovo consigliere e il nuovo viceconsigliere di parità assumono i compiti e le funzioni previsti dalla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, come modificata da questa legge. Il consigliere e il viceconsigliere di parità in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad esercitare i compiti e le funzioni loro attribuiti sulla base della normativa previgente all'entrata in vigore di quest'articolo fino alla nomina del nuovo consigliere e viceconsigliere di parità; a seguito di tale nomina essi decadono dalle funzioni.

5. Nella legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, le espressioni: «il consigliere di parità» e «il viceconsigliere di parità» sono sostituite con le espressioni: «il consigliere/la consigliera di parità» e «il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità».

6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nelle allegate tabelle A e B.

## Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA UNIVERSITARIA, DI ISTRUZIONE E DI DIRITTO ALLO STUDIO

### Art. 2.

*Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento)*

1. Il secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituito dal seguente: «Il personale docente deve essere in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o di titolo di studio riconosciuto equivalente o equipollente ovvero di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento nella scuola materia statale.».

2. Il comma 4 dell'art. 20 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

«4. Nel piano annuale di cui all'art. 54 la giunta provinciale determina l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 3 spettanti a ciascun comune tenendo conto del numero delle sezioni di cui sono composte le singole scuole, riferendo la copertura degli oneri per il personale al costo derivante per il medesimo dall'applicazione dei relativi contratti collettivi di lavoro. I relativi fondi sono erogati ai comuni, secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).».

3. All'art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

«2) osservino le disposizioni concernenti l'organizzazione didattica e la dotazione di personale previste per le scuole provinciali dell'infanzia, anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 8;»;

b) il numero 6) del secondo comma è sostituito dal seguente:

«6) siano dotate di personale insegnante in possesso del titolo di studio di cui all'art. 6;»;

c) dopo il numero 6) del secondo comma è inserito il seguente:

«6-bis) adottino per l'assunzione del personale criteri, opportunamente resi noti, rispettosi delle precedenzae previste dalla vigente normativa statale e provinciale nonché delle disposizioni dell'art. 50;».

4. L'art. 50 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (*Disposizioni particolari sul personale*). — 1. Le scuole equiparate garantiscono, nel limite dei posti disponibili, la priorità nell'assunzione del personale insegnante al personale perdente posto presso altra scuola equiparata per effetto di riduzione d'organico conseguente alle previsioni del piano annuale di cui all'art. 54. Le scuole equiparate garantiscono, inoltre, successivamente a quanto previsto per il personale perdente posto, la priorità nell'assunzione di personale insegnante al personale già in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso altra scuola equiparata ovvero presso la provincia, nonché agli idonei dei concorsi provinciali per insegnante di scuola dell'infanzia;

2) l'assunzione e la conservazione del posto del personale insegnante appartenente ad ordini o congregazioni religiose presso le scuole equiparate ove lo stesso presti servizio sono effettuate nel rispetto di apposite disposizioni emanate dalla Giunta provinciale.

3) nelle scuole equiparate dell'infanzia soggette al vincolo delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il personale assunto ai sensi della predetta legge è mantenuto in servizio, anche in eccedenza alla dotazione organica prevista dal piano annuale di cui all'art. 54. Tale personale rientra nella normale dotazione organica prevista dal piano annuale non appena nella medesima scuola si rende disponibile un posto d'organico;

4) nelle scuole equiparate dell'infanzia il personale a tempo indeterminato che sia assente e tutelato ai sensi degli articoli 54 e 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), qualora interessato dalla perdita del posto, è mantenuto in servizio in eccedenza alla dotazione organica fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale si verifica la condizione del compimento di un anno di età del bambino. Nel caso in cui rientri in servizio nel corso dell'anno scolastico, il personale interessato è utilizzato anche per la sostituzione nella medesima scuola del personale eventualmente assente dal servizio.».

5. L'art. 47 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e l'art. 42 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, sono abrogati.

6. La lettera e) del secondo comma dell'art. 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è abrogata.

### Art. 3.

*Modificazioni della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria)*

1. L'art. 5 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Acquisti*). — 1. Per l'acquisto di aree e di altri immobili con finanziamento a parziale o a totale carico della provincia o dei suoi enti funzionali si applica l'art. 36, comma 9, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento).».

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, è sostituito dal seguente:

«2. Il limite d'importo di spesa per l'esecuzione dei lavori in economia è fissato in 672.000 euro. È richiesto il parere del comitato tecnico-amministrativo della provincia nel caso di progetti di opere d'importo superiore a cinque milioni di euro. I predetti limiti d'importo possono essere aumentati con deliberazione della giunta provinciale, in relazione all'andamento generale dei prezzi.».

3. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, le parole: «operazioni creditizie» sono sostituite dalle seguenti: «mutui o altre operazioni finanziarie».

#### Art. 4.

*Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la provincia e l'Università degli studi di Trento).*

1. Dopo la lettera *d*) del comma 5 dell'art. 1-*bis* della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) eventuali criteri e modalità per la distinta rappresentazione e contabilizzazione nel bilancio dell'università dei finanziamenti della provincia.».

2. Al comma 7 dell'art. 1-*bis* della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è aggiunto il seguente periodo: «Per consentire all'università la programmazione delle attività coerentemente con le risorse disponibili, l'accordo di programma può definire, per iniziative di natura ricorrente che comportano oneri a carattere pluriennale, assegnazioni finanziarie di durata corrispondente ai fabbisogni finanziari stessi e comunque non superiore a nove anni.».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 1-*bis* della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è inserito il seguente:

«*7-bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la provincia è autorizzata a finanziare, nell'ambito dell'accordo di programma, i seguenti interventi dell'università:

*a*) programmi di manutenzione degli immobili, di acquisti di arredi e attrezzature;

*b*) progetti di informatizzazione;

*c*) fino ad avvenuto completamento dei programmi per l'edilizia universitaria e in relazione agli interventi previsti, l'acquisizione della disponibilità di immobili e le connesse spese di adeguamento.»

4. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

#### Art. 5.

*Modificazioni dell'art. 1-bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, dell'art. 66 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dell'art. 19 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativi ai dirigenti scolastici e al personale insegnante, e altre disposizioni in materia.*

1. All'art. 1-*bis* della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei confronti dei dirigenti scolastici possono essere disposti comandi o utilizzi verso altre amministrazioni nonché collocamenti fuori ruolo nel limite del 7 per cento della dotazione organica prevista dall'art. 7, comma 1, lettera *c*), della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15.»;

*b*) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Gli incarichi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 possono essere affidati anche a personale dirigente scolastico in periodo di prova.

2-*ter*. La giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per le sostituzioni in caso di vacanza dell'incarico, assenza o impedimento dei dirigenti preposti ad istituzione scolastica; stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riammissione in servizio dei dirigenti scolastici cessati dallo stesso. In ogni caso la riammissione è subordinata alla vacanza o disponibilità del posto.

2-*quater*. Nei confronti dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, come previsto dall'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi 2-*quinquies*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*.

2-*quinquies*. I docenti di istituti comprensivi, di istruzione secondaria di secondo grado - ad eccezione degli istituti tecnici industriali e degli istituti d'arte -, e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquanta classi, o il semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con almeno trentacinque classi. I docenti degli

istituti tecnici industriali e degli istituti d'arte possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con più di quaranta classi, o il semiesonero, quando si tratti di istituti con più di trenta classi.

2-*sexies*. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nel comma 2-*quinquies*, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con corsi serali, corsi per lavoratori o con più sedi scolastiche, con plessi o sedi secondarie ubicate in comuni vicini.

2-*septies*. Negli istituti e scuole funzionanti con più sedi scolastiche, fermi restando i criteri indicati nei commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sedi, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 2-*quater*.

2-*octies*. Nelle scuole funzionanti con almeno nove sedi scolastiche e con un numero di alunni non inferiore a ottocento può essere autorizzato un ulteriore semiesonero in aggiunta a quelli previsti dai commi 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 2-*septies*. Nelle scuole funzionanti con un numero di alunni superiore a novecento può essere autorizzato un ulteriore esonero in aggiunta a quelli previsti dai commi 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 2-*septies*».

2. Al comma 2 dell'art. 66 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di determinazione della certificazione di handicap in corso d'anno o di trasferimento di alunni portatori di handicap da fuori provincia, per i quali sia necessaria la copertura oraria individualizzata di almeno venti ore e qualora non sia possibile provvedere con le risorse a disposizione, sono autorizzate dal sovrintendente scolastico assunzioni con contratto a tempo determinato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto fra docenti e alunni previsto da questo comma, fermo restando il limite di spesa per il personale stabilito annualmente dalla legge finanziaria provinciale. Al fine di svolgere attività di facilitazione didattica a favore di alunni affetti da specifiche disabilità, il sovrintendente scolastico provinciale è autorizzato a disporre interventi sostitutivi del sostegno ordinario, nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti dal bilancio provinciale, mediante stipula di contratti d'opera ovvero convenzioni con soggetti pubblici o aventi forma giuridica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.».

3. Il comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento sono stabilite le modalità e sono individuati gli organi competenti per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente.».

4. Al comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: «Per una migliore organizzazione del servizio scolastico e nel rispetto delle modalità e dei parametri per la determinazione degli organici funzionali, la giunta provinciale fissa i criteri per la graduale riconduzione dell'orario delle cattedre a quanto previsto dalla normativa nazionale con riferimento all'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alla costituzione delle cattedre d'insegnamento.».

5. Il comma 4-*bis* dell'art. 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è abrogato.

6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

#### Art. 6.

*Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5 (Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica).*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. All'atto dell'immissione in ruolo la progressione economica del personale docente di religione cattolica, già inquadrato ai sensi dell'art. 53, sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), si sviluppa sulla base dell'anzianità di servizio riconosciuta al momento dell'immissione in ruolo, nella corrispondente posizione stipendiale del grado di scuola di appartenenza. In ogni caso è fatto salvo il trattamento economico in godimento.».

2. All'art. 4 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: «già incaricato» sono inserite le seguenti: «non stabilizzato, nonché già incaricato»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al personale di cui al comma 1 si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale docente a tempo determinato del rispettivo ordine e grado di scuola.».

3. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Mobilità). — 1. Rispetto agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'art. 2, comma 1, trova applicazione l'istituto della mobilità, secondo le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale dei docenti della scuola a carattere statale, limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un grado all'altro di scuola. La mobilità professionale è subordinata al superamento del concorso relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica in provincia di Trento è subordinata al possesso del riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano di Trento e all'intesa con il medesimo ordinario.».

4. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, è sostituito dal seguente:

«1. il personale docente di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato può fruire, esclusivamente nel caso gli venga revocata l'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, a domanda e previa verifica della disponibilità dei posti, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, purché in possesso dei prescritti titoli professionali, nel rispetto delle modalità in materia di mobilità vigenti per il personale docente della scuola a carattere statale.».

#### Art. 7.

*Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15).*

1. L'art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Organizzazione dell'insegnamento). — 1. Anche per valorizzare l'attivazione di iniziative d'innovazione degli ordinamenti degli studi quali previste dalla normativa in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, la provincia promuove lo studio di due lingue straniere dell'Unione europea nella scuola dell'obbligo, con inizio nella scuola elementare. Una delle due lingue straniere è la lingua tedesca. Nell'insegnamento di entrambe le lingue sono assicurate pari opportunità di apprendimento.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per l'attuazione delle iniziative di quest'articolo, prevedendo in particolare le condizioni necessarie a garantire la continuità dei programmi, la valutazione delle esigenze organizzative, la disponibilità degli organici, anche in sintonia con le risoluzioni comunitarie volte ad assicurare il pluralismo linguistico nel processo d'integrazione europea.

3. I programmi di cui all'allegato A sono estesi anche all'insegnamento della lingua diversa dal tedesco.».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, le parole: «della lingua tedesca» sono sostituite dalle seguenti: «della lingua straniera».

#### Art. 8.

*Inserimento dell'art. 2-bis nella legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione)*

1. Dopo l'art. 2 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Organizzazione della scuola in Valle di Fassa e delle scuole delle comunità mocheni e cimbra). — 1. Per tutelare e promuovere le caratteristiche culturali e linguistiche della popolazione ladina della Valle di Fassa al dirigente dell'istituto comprensivo ladino di Fassa sono attribuite le funzioni previste da quest'articolo.

2. Il dirigente preposto alla dirigenza di cui al comma 1 assume la denominazione in lingua ladina di «Sorastant de la scola ladines» ed è nominato dalla giunta provinciale, sentito il comprensorio ladino di Fassa, tra il personale in possesso della qualifica di dirigente scolastico e dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladine previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1993,

n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mocheni e cimbra della provincia di Trento). In alternativa alla nomina la Giunta provinciale può:

a) attribuire un incarico della durata di cinque anni, rinnovabile, al soggetto vincitore di un concorso per titoli ed esami-colloquio; a tale concorso possono accedere i docenti appartenenti ai ruoli provinciali del personale docente in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per dirigenti scolastici e dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo. 592 del 1993;

b) stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego in provincia, dei titoli accademici previsti per lo svolgimento dell'incarico da ricoprire nonché di esperienza, almeno settennale, in attività di docenza o di direzione in istituzioni scolastiche del ciclo primario o secondario o in università.

3. In attesa dell'espletamento del concorso l'incarico è assegnato dalla giunta provinciale secondo le regole generali previste per gli incarichi relativi a posti dirigenziali vacanti.

4. Al dirigente preposto alla dirigenza di cui al comma 1, oltre ai compiti affidati ai dirigenti scolastici dalla normativa vigente, spettano i seguenti compiti:

a) coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia nella Valle di Fassa; a tal fine il dirigente svolge le funzioni attribuite ai coordinatori pedagogici dall'art. 24 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento); per lo svolgimento delle funzioni di consulenza pedagogico-didattica a favore delle scuole materne provinciali il dirigente può avvalersi del servizio provinciale competente;

b) amministrazione del personale docente e non docente, nei limiti attribuiti dalla giunta provinciale, con riferimento alle scuole della Valle di Fassa, e reclutamento del personale docente e non docente a tempo determinato;

c) collaborazione con le strutture provinciali competenti in materia d'istruzione e di tutela delle minoranze linguistiche nell'attività di indirizzo e programmazione scolastica della giunta provinciale, con riferimento alle scuole della Valle di Fassa;

d) attuazione della normativa nel campo del diritto allo studio e dell'orientamento scolastico, per superare il disagio giovanile e favorire l'integrazione delle persone portatrici di handicap nella scuola; questi compiti gli sono attribuiti dalla giunta provinciale con riferimento alle scuole della Valle di Fassa;

e) collaborazione all'attività dell'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE) svolta in Valle di Fassa o rivolta alle istituzioni scolastiche ladine, anche mediante la formulazione di proposte e iniziative.

5. I posti vacanti e disponibili per le assegnazioni di incarichi a tempo determinato al personale docente sono comunque riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladine iscritti nelle graduatorie permanenti o di istituto.

6. La giunta provinciale, sentito il «Sorastant de la scola ladines», determina una specifica dotazione organica del personale docente e non docente dell'istituto comprensivo ladino di Fassa, tenendo conto delle esigenze e attività aggiuntive e specifiche svolte.

7. Gli esoneri del personale docente sono disposti dal dirigente preposto alla dirigenza di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla giunta provinciale.

8. Per quanto non espressamente previsto da quest'articolo si applicano le vigenti norme statali e provinciali in materia di istruzione e di dirigenza scolastica.

9. Nelle scuole elementari e medie con alunni residenti nei comuni mocheni e in quello cimbro, come individuati dall'art. 1 del decreto legislativo n. 592 del 1993, possono trovare applicazione, nei limiti stabiliti dalla giunta provinciale, il comma 4, lettere b), c), d) ed e), e il comma 6 di quest'articolo.».

2. In sede di prima applicazione dell'art. 2-bis della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, come inserito da quest'articolo, è preposto alla dirigenza di cui al comma 1 dello stesso art. 2-bis il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo ladino di Fassa in carica al momento dell'entrata in vigore di quest'articolo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

## Art. 9.

*Inserimento dell'art. 6-ter nella legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento).*

1. Dopo l'art. 6 bis della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4, è inserito il seguente:

«Art. 6-ter *Soggetti competenti sulle norme linguistiche e di grafia*. —

1. La giunta provinciale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 01, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), affida agli istituti culturali di riferimento di ciascuna minoranza linguistica il compito di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche c di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, anche per favorire il processo di standardizzazione degli idiomi locali. La giunta provinciale determina con propria deliberazione i requisiti scientifici e le modalità di svolgimento delle relative funzioni.»

## Art. 10.

*Modificazione dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per agevolare la frequenza e il completamento dei percorsi di studio universitari da parte degli studenti residenti in provincia di Trento, la giunta provinciale, inoltre, è autorizzata ad integrare gli strumenti di diritto allo studio universitario, definendo con regolamento modalità e criteri d'intervento.»

## Art. 11.

*Modificazioni dell'art. 17-bis della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica)*

1. I commi 6-bis e 6-ter dell'art. 17-bis della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

«6-bis. Gli edifici scolastici, comprese le palestre e gli impianti e attrezzature ad uso scolastico, sono messi a disposizione, al di fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche d'interesse collettivo.

6-ter. Per i fini di cui al comma 6-bis, la giunta provinciale definisce le modalità organizzative e i criteri per il rimborso dei costi per l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature degli edifici scolastici destinati a scuole d'istruzione secondaria di secondo grado. Per i medesimi fini, in relazione agli edifici adibiti a scuola elementare e secondaria di primo grado, le istituzioni scolastiche e i comuni, o i loro consorzi, sottoscrivono specifici accordi.»

## Art. 12.

*Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale)*

1. Dopo il comma 9 dell'art. 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Agli allievi che abbiano frequentato con esito positivo un anno di formazione successivo al conseguimento dell'attestato di qualifica professionale è rilasciato il diploma provinciale di formazione professionale, secondo modalità e criteri definiti dalla giunta provinciale.»

## Art. 13.

*Fondo per le politiche giovanili*

1. È istituito il «Fondo per le politiche giovanili» per promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani. Il fondo sostiene le seguenti attività, inerenti le predette finalità:

- a) supporto di attività a favore dell'associazionismo;
- b) realizzazione di eventi partecipativi e seminari nonch  di convegni e scambi;

c) effettuazione di studi e ricerche, nonch  pubblicazione di libri e riviste e realizzazione di strumenti multimediali;

d) ulteriori interventi non rientranti in settori gi  disciplinati da diversa normativa provinciale.

2. Sono ammessi al finanziamento del fondo specifici progetti relativi alle attivit  di cui al comma 1 presentati da comuni, comprensori o tramite gli stessi da soggetti pubblici e privati purch  senza scopo di lucro.

3. La giunta provinciale provvede all'individuazione delle iniziative anche da effettuarsi in forma diretta o indiretta, alla ripartizione del fondo e all'assegnazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 2 nel limite dello stanziamento di bilancio, sulla base di apposita deliberazione che definisce le modalit  per la presentazione dei progetti, le modalit  operative per la loro realizzazione, per la gestione contabile, per l'attuazione, per il monitoraggio e la verifica.

4. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalit  indicate nell'allegata tabella B.

## Capo III

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

## Art. 14.

*Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attivit  culturali nel Trentino)*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12,   inserito il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione degli interventi previsti da quest'articolo la provincia pu  concludere specifiche convenzioni con soggetti qualificati.»

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche mediante la conclusione di specifiche convenzioni.»

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: «o coloro che ne abbiano la disponibilit  nei casi e secondo le modalit  definite dalla giunta provinciale.»

4. Il titolo IV bis della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, e gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10, sono abrogati.

5. Dopo il comma 2 dell'art. 28 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12,   aggiunto il seguente:

«2-bis. I musei provinciali possono svolgere attivit  commerciali connesse esclusivamente con le attivit  del museo. La giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le attivit  consentite.»

6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalit  indicate nell'allegata tabella A.

## Art. 15.

*Disposizioni in materia di compensi ai componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti culturali e modificazione dell'art. 2 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo «Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali»).*

1. La giunta provinciale emana direttive per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti funzionali istituiti dalle seguenti leggi provinciali:

a) legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali);

b) legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina);

c) legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'istituto culturale ladino);

d) legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'istituto culturale mocheno-cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Pal  del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento);

e) legge provinciale 23 novembre 197, n. 32 (Istituzione del Museo d'arte moderna e contemporanea);

f) legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo «Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali»).

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5, è soppresso.

#### Art. 16.

##### *Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)*

1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Beni culturali di interesse religioso*). — 1. In applicazione dell'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571 (Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche), sottoscritta a norma dell'art. 12, comma 1, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, di modificazione del concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, accordo ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), i rapporti fra la Provincia autonoma di Trento e l'Arcidiocesi di Trento per quanto attiene ai beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche sono regolati da apposita intesa.

2. L'intesa di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:

a) per le esigenze di culto, le modalità per la definizione di specifiche intese con l'ordinario diocesano relative all'adozione di ciascun provvedimento amministrativo riguardante i beni culturali di interesse religioso;

b) le modalità per garantire lo scambio di informazioni e di proposte in ordine alla predisposizione dei rispettivi programmi di intervento annuali e pluriennali sui beni culturali di interesse religioso;

c) le modalità per la partecipazione del delegato dell'ordinario diocesano alle sedute del comitato provinciale beni culturali di cui all'art. 4.».

2. All'art. 4 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Relativamente ai beni di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, il comitato provinciale beni culturali esprime i pareri tecnico-amministrativi ed economici spettanti al comitato tecnico amministrativo, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).»;

b) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«d) due esperti in architettura di cui uno designato dall'ordine professionale degli architetti.»;

c) dopo la lettera i) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«i-bis) un esperto in storia della Chiesa.»;

d) il comma 10 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, è sostituito dal seguente:

«2. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 provvede la provincia anche con il concorso degli enti locali, dei musei e delle associazioni, secondo le modalità individuate dall'art. 5, commi 1 e 2. I predetti interventi possono riguardare anche beni non sottoposti a tutela.».

4. Nel capo I, dopo l'art. 16 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. (*Ricorsi*). — 1. I destinatari dei provvedimenti in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali possono proporre ricorso alla giunta provinciale che decide in via definitiva, sentito il comitato provinciale beni culturali.

2. Ai ricorsi di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'art. 37 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).».

5. Nel capo III, dopo l'art. 34 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 34-bis. (*Disposizioni per l'utilizzazione di beni da parte dell'Archivio di Stato*). — 1. Nell'ambito degli interventi per la realizzazione dell'archivio provinciale, la provincia può sostenere spese per la realizzazione e l'allestimento di spazi da mettere a disposizione dell'Archivio di Stato di Trento, sulla base di apposita convenzione.».

6. Fino alla sottoscrizione dell'intesa di cui all'art. 3bis della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, come inserito da questa legge, i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e l'Arcidiocesi di Trento per quanto riguarda i beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche continuano a essere regolati dall'intesa, approvata con deliberazione della giunta provinciale del 9 giugno 2000, n. 1466, sottoscritta in data 17 giugno 2000 dal presidente della Giunta provinciale e dall'arcivescovo della diocesi di Trento.

7. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

#### Art. 17.

##### *Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica)*

1. All'art. 2 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «al rispetto della toponomastica ladina,» sono inserite le seguenti: «mochena e cimbra,»;

b) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Relativamente alla trascrizione dei toponimi ladini, mocheni e cimabri resta salvo quanto stabilito dall'art. 11.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli adempimenti di cui all'art. 13, nonché per l'approvazione del corredo toponomastico relativo alle località ladine, mochene e cimbre, la commissione è integrata, oltre che dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante, da due esperti designati dall'Istituto culturale ladino o, rispettivamente, dall'Istituto culturale mocheno-cimbri.».

2. Il terzo periodo del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, è sostituito dal seguente: «Per l'approvazione si tiene conto delle risultanze del dizionario toponomastico trentino e in particolare, per il comprensorio ladino di Fassa dei repertori dei toponimi delle località ladine, per i comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna dei repertori dei toponimi delle località mochene e cimbre; in mancanza del dizionario o del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate.».

3. Al comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, è aggiunto il seguente periodo: «Per quanto riguarda la trascrizione dei toponimi relativi alle località ladine, mochene e cimbre la giunta provinciale si avvale dei soggetti di cui all'art. 6-ter della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento).».

4. La rubrica del capo III della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, è sostituita dalla seguente: «Toponomastica ladina, mochena e cimbra.».

5. All'art. 12 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rispetto della toponomastica ladina, mochena e cimbra.»;

b) al comma 1 dopo le parole: «ad assicurare alle popolazioni ladine,» sono inserite le seguenti: «mochene e cimbre,»;

c) al comma 1 sono aggiunte le parole: «, mochena e cimbra.».

6. L'art. 13 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Repertori dei toponimi delle località ladine, mochene e cimbre*). — 1. La giunta provinciale, tenuto conto delle risultanze del dizionario toponomastico trentino o, in mancanza, delle ricerche effettuate, predispone, con la collaborazione dell'Istituto culturale ladino e dell'Istituto culturale mocheno-cimbri, il repertorio dei

toponimi delle località ladine e i repertori dei toponimi delle località mochene e di quelle cimbre. I repertori, distinti per comuni e per comuni catastali, comprendono per le singole località la denominazione ladina, mochena o cimbra. I repertori identificano inoltre i toponimi, diversi dai corrispondenti ladini, mocheni o cimbrici, dei quali si renda necessario il mantenimento in quanto diffusamente conosciuti a livello nazionale o internazionale.

2. I repertori sono approvati dalla giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica e della giunta del comprensorio ladino di Fassa per il repertorio delle località ladine, delle giunte dei comuni di Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina per quello delle località mochene, della giunta del comune di Luserna per quello delle località cimbre.

3. I repertori costituiscono lo strumento ufficiale per la corretta identificazione dei toponimi delle località cui si riferiscono.

4. I repertori sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino.

5. I comuni adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del repertorio. Qualora nel repertorio fosse individuata, per una medesima località, sia la denominazione ladina, mochena o cimbra che quella italiana, queste sono utilizzate congiuntamente.

7. Al comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Nel comprensorio ladino di Fassa» sono inserite le seguenti: «e nei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna»;

b) dopo le parole: «nella sola forma ladina» sono inserite le seguenti: «, mochena o cimbra»;

c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elenchi degli appellativi ladini, mocheni e cimbrici che possono essere utilizzati sono contenuti nei repertori di cui all'art. 13.»

8. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si prevede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

#### Art. 18.

*Modificazioni della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento).*

1. Il titolo della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è sostituito dal seguente: «Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento».

2. L'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Istituto mocheno e Istituto cimbro). — 1. Per conseguire le finalità di cui all'art. 1 sono istituiti:

a) l'Istituto mocheno/Institut Bersntol, con sede in Palù del Fersina, per la tutela e la valorizzazione delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina/Palae en Bersntol, Fierozzo/Vlarötzt e Frassilongo/Garait;

b) l'Istituto cimbro/Institut Lusenn, con sede in Luserna, per la tutela e la valorizzazione delle popolazioni germanofone del comune di Luserna/Lusenn».

3. L'art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Statuti). — 1. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento degli istituti previsti dall'art. 2 sono stabilite dal rispettivo statuto.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio di amministrazione dell'istituto a maggioranza assoluta dei componenti ed è approvato dalla giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»

4. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, le parole: «con l'Istituto culturale mocheno-cimbro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'Istituto mocheno e con l'Istituto cimbro».

5. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Funzionamento dell'Istituto cimbro). — 1. Per il funzionamento e per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto cimbro si avvale di personale messo a disposizione dalla provincia e dai suoi enti funzionali i cui oneri rimangono a carico del rispettivo

ente di appartenenza. L'istituto può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di personale del comune di Luserna; può inoltre assumere personale con contratto di diritto privato.»

6. Con effetto dal 10 gennaio 2005, l'allegato (Statuto dell'Istituto culturale mocheno-cimbro) alla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è abrogato; con effetto dalla medesima data alla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 4, comma 1, le espressioni: «dell'istituto» sono sostituite con le espressioni: «degli istituti»; nell'art. 4, comma 2, l'espressione: «degli organi dell'istituto» è sostituita con l'espressione: «degli organi degli istituti»;

b) nell'art. 5, comma 1, l'espressione: «dell'istituto» è sostituita con l'espressione: «degli istituti»; nell'art. 5, comma 2, l'espressione: «Istituto» è sostituita con l'espressione: «gli istituti»;

c) nell'art. 6, nella rubrica, l'espressione: «dell'istituto» è sostituita con l'espressione: «degli istituti»; nell'art. 6, comma 1, l'espressione: «dell'Istituto» è sostituita con l'espressione: «degli istituti» e l'espressione: «dell'istituto medesimo» è sostituita con l'espressione: «degli istituti medesimi»; nell'art. 6, comma 2, l'espressione: «dell'Istituto» è sostituita con l'espressione: «degli istituti».

7. Entro il 31 ottobre 2004 il consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro adotta il nuovo statuto dell'Istituto mocheno in applicazione di quanto previsto da quest'articolo. Per l'adozione di tale deliberazione non fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro i rappresentanti della sola minoranza linguistica cimbra. Le modificazioni allo statuto sono approvate dalla giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione e trovano comunque applicazione dal 10 gennaio 2005.

8. Entro il termine previsto dal comma 7 il consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro approva il bilancio preventivo dell'Istituto cimbro per l'anno 2005 e adotta lo statuto del medesimo istituto, che è approvato dalla giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della relativa deliberazione. Per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e all'adozione dello statuto non fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro i rappresentanti della sola minoranza linguistica mochena.

9. Dal 1° gennaio 2005 l'Istituto culturale mocheno-cimbro assume la denominazione e le funzioni dell'Istituto mocheno previste dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, come modificata da quest'articolo. A decorrere dalla medesima data è istituito l'Istituto cimbro.

10. Nel definire la composizione del consiglio di amministrazione gli statuti dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro devono comunque garantire la presenza di un rappresentante dei comuni di riferimento di ciascun istituto e di un rappresentante della provincia; per i componenti del consiglio di amministrazione diversi da quelli nominati in rappresentanza dei comuni e della provincia lo statuto prevede comunque un numero non superiore a tre.

11. La giunta provinciale nomina i membri dei consigli di amministrazione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro, nella composizione prevista dai rispettivi statuti.

12. All'Istituto cimbro sono trasferiti i beni immobili appartenenti all'Istituto mocheno-cimbro situata nel comune di Luserna; sono altresì trasferiti all'Istituto cimbro i beni mobili e gli archivi dell'Istituto mocheno-cimbro riferiti alla minoranza linguistica cimbra. All'individuazione dei beni mobili, degli archivi e degli immobili provvedono d'intesa, anche ai fini dell'intangolazione, i presidenti dell'Istituto cimbro e del l'Istituto mocheno.

13. Alla copertura degli organi derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

#### Capo IV

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

#### Art. 19.

#### Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2004-2006, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Per il triennio 2004-2006 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 20.

*Variazioni di bilancio*

1. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

Art. 21.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 23 luglio 2004

DELLAI

04R0556

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2004, n. 8.

**Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2004 e modificazione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).**

*(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 10 agosto 2004)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni per l'esercizio della caccia nella stagione venatoria dell'anno 2004*

1. Per l'esercizio della caccia nella stagione venatoria dell'anno 2004 si applicano, oltre alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) per le parti compatibili con il presente articolo, le seguenti disposizioni:

a) per gli ungulati è consentito il prelievo venatorio di esemplari appartenenti alle seguenti specie e per i periodi di seguito indicati:

- 1) capriolo femmina e piccolo: dal 5 settembre al 4 novembre;
- 2) capriolo maschio: dal 5 settembre al 24 ottobre;
- 3) camoscio: dal 19 settembre al 18 novembre;
- 4) cervo: dal 5 settembre al 19 settembre e dal 10 ottobre al 24 novembre;
- 5) mullone: dal 19 settembre al 18 novembre;

b) per la lepre è consentito l'esercizio della caccia per le seguenti specie e per i periodi di seguito indicati:

- 1) lepre comune: dal 19 settembre al 15 dicembre;
- 2) lepre bianca: dal 2 ottobre al 29 novembre;

c) per le specie diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) i periodi entro i quali è consentito l'esercizio della caccia sono determinati dal comitato faunistico provinciale di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 24 del 1991, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). Per l'espressione del parere dell'INFS trova applicazione quanto previsto dall'art. 52-ter, comma 3, della legge provinciale n. 24 del 1991;

d) fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, l'esercizio venatorio è consentito per non più di tre giorni alla settimana a libera scelta del cacciatore, da effettuarsi secondo le modalità fissate dal comitato faunistico provinciale;

e) dal 2 ottobre al 29 novembre l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna migratoria è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

2. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 46, comma 1, lettera m), della legge provinciale n. 24 del 1991.

Art. 2.

*Modificazione dell'art. 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991; n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).*

1. La lettera c) del comma 6 dell'art. 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, è sostituita dalla seguente:

«c) alla lepre bianca e alla lepre comune, purché con cane, con il divieto da parte del cacciatore di seguire le orme.»

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 28 luglio 2004

DELLAI

04R0555

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
1° aprile 2004, n. 0104/Pres.

**Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca. Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 2004)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 8, comma 52, che autorizza le direzioni regionali e i servizi autonomi a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale;

Viste le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la circolare n. 5/2001, con la quale la ragioneria generale ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione e alla corretta interpretazione della normativa regionale sopra richiamata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito regolamento per disciplinare le spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ed in particolare per determinare i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate ed i metodi di pagamento;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003 con la quale, tra l'altro, è stata istituita la direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, cui sono state attribuite le competenze delle sopresse direzione regionale della formazione professionale e direzione regionale del lavoro e delle professioni;

Vista la legge regionale n. 4 del 17 febbraio 2004 avente, tra l'altro, ad oggetto la riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad una revisione della regolamentazione vigente in materia di acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della nuova direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, mediante l'emanazione di un nuovo regolamento e la contestuale abrogazione dei regolamenti relativi alle sopresse direzione regionale della formazione professionale (decreto del Presidente della Regione n. 0195/Pres./2001) e direzione regionale del lavoro e delle professioni (decreto del Presidente della Regione n. 098/Pres./2003.);

Concordato in ordine alle disposizioni raccolte nell'elaborato allegato quale parte integrante di questo decreto, intitolato «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 446 del 27 febbraio 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° aprile 2004

ILLY

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.**

Art. 1.

*Spese della direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca*

1. Le spese dirette che la direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca sostiene ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo nonché strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio, quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, nonché strumenti audiovisivi e televisivi di ogni altro tipo e relativi accessori;

c) macchine da calcolo ed altre macchine d'ufficio, nonché ogni altro dispositivo o bene che si renda necessario, e che non rientri nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali, materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione, per tutto quanto precede;

d) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, e quotidiani, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, anche mediante abbonamento;

e) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura da parte della direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali, nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile e/o urgente.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro limiti delle disponibilità di bilancio.

4. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può essere superiore a 15.000,00 euro, al netto di ogni onere fiscale.

5. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal precedente comma.

Art. 2.

*Competenze per l'esecuzione delle spese*

1. Il direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca autorizza le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 3.

*Modalità di esecuzione delle spese*

1. Salvo quanto disposto dall'art. 4, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dell'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 4.

*Ricorso ad un determinato contraente*

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità o specificità o urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 5.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti;

f) qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

g) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, in relazione alla fornitura richiesta, dal Direttore del servizio competente per materia.

#### Art. 5.

##### *Ordinazione dei beni*

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato su autorizzazione del direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 3, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

#### Art. 6.

##### *Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, in base a fatture o note di addebito munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito di cui al comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

#### Art. 7.

##### *Gestione dei beni mobili*

1. Al vice consegnatario della direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

#### Art. 8.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

#### Art. 9.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati i regolamenti approvati con il decreto del Presidente della Regione n. 0195/Pres. di data 24 maggio 2001 (Direzione regionale della formazione professionale) e con il decreto del Presidente della Regione 098/Pres. di data 16 aprile 2003 (Direzione regionale dei lavoro e delle professioni).

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0290

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 aprile 2004, n. 0111/Pres.

**Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 2004)

### IL PRESIDENTE

Visto il comma 52 dell'art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come da ultimo modificato dal comma 22 dell'art. 6 della legge regionale n. 20/2002, che autorizza le direzioni regionali a sostenere, per le proprie esigenze operative correnti, spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3701 di data 24 novembre 2003, recante «Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla deliberazione n. 1282/2001. Primo riordino del sistema organizzativo degli uffici dell'amministrazione regionale», con la quale al titolo II, capo II è stata istituita la direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie, alla quale sono attribuite - fra l'altro - le competenze delle seguenti strutture precedentemente operanti: ragioneria generale, servizio autonomo delle imposte e dei tributi, servizio autonomo per la gestione della benzina a prezzo ridotto, servizio autonomo per il controllo comunitario;

Visti i propri decreti di approvazione dei regolamenti, con i quali sono disciplinate le modalità per sostenere le spese autorizzate ai sensi del succitato comma 52 dell'art. 8 della legge regionale n. 4/2001, e precisamente: decreto del Presidente della Regione n. 0103/Pres. di data 5 aprile 2001, attinente alle esigenze operative correnti della ragioneria generale, decreto del Presidente della Regione n. 0105/Pres. di data 22 aprile 2002, attinente alle esigenze operative correnti del servizio autonomo delle imposte e dei tributi, decreto del Presidente della Regione n. 0126/Pres. di data 20 aprile 2001, attinente alle esigenze operative correnti del servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto e il decreto del Presidente della Regione n. 0222/Pres. di data 24 luglio 2002, attinente alle esigenze operative correnti del servizio autonomo per il controllo comunitario;

Ritenuto di provvedere all'assunzione di una nuova disciplina delle spese in oggetto e alla conseguente abrogazione dei propri decreti di approvazione dei regolamenti succitati;

Ritenuto, in attuazione delle finalità suddette, di procedere alle spese attraverso un'apertura di credito a favore del funzionario delegato della direzione centrale per le risorse economiche e finanziarie;

Visti la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 636 di data 19 marzo 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come un regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 aprile 2004

ILLY

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie.**

**Art. 1.**

*Spese della direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie*

1. Le spese dirette che la direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie sostiene ai sensi del comma 52 dell'art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come da ultimo modificato dal comma 22 dell'art. 6 della legge regionale n. 20/2002, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese, di cui al comma 1, quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, forniture di pannelli, lavagne luminose, macchine da calcolo, strumenti di misurazione di superficie agraria, compresi i materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni considerati di facile consumo o acquistati per essere distribuiti al personale quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e quotidiani;

d) materiali ed attrezzature d'ufficio, il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile.

3. Le spese, di cui al comma 2, sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

**Art. 2.**

*Limiti d'importo*

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi non può superare € 15.000,00, al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa, stabilito dal comma 1.

**Art. 3.**

*Competenze per l'esecuzione delle spese*

1. Il direttore centrale per le risorse economiche e finanziarie dispone le spese, di cui all'art. 1, incaricando il dipendente, di cui al comma 52 dell'art. 8 della legge regionale n. 4/2001, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

**Art. 4.**

*Modalità di esecuzione delle spese*

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi, di cui al comma 1, contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta avendo riguardo al prezzo, al requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta è effettuata su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati al comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax.

**Art. 5.**

*Ricorso ad un determinato contraente*

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di € 4.000,00, al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale e all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità, espresso dal direttore del servizio competente per materia.

**Art. 6.**

*Ordinazione dei beni*

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su ordine del direttore centrale per le risorse economiche e finanziarie, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo, secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi, di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

**Art. 7.**

*Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito, munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su apertura di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito, previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito, secondo le norme vigenti in materia.

**Art. 8.**

*Gestione dei beni mobili*

1. Al vice consegnatario della direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie è affidata la gestione dei beni, di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

**Art. 9.**

*R i n v i o*

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

**Art. 10.**

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati i decreti del Presidente della Regione 0103/Pres. di data 5 aprile 2001, n. 0105/Pres. di data 22 aprile 2002, n. 0126/Pres. di data 20 aprile 2001 e n. 0222/Pres. di data 24 luglio 2002.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0291

**REGIONE TOSCANA****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2004, n. 42/R.****Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 dell'11 agosto 2004)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti);

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 19/2004, che prevede l'adozione di un regolamento attuativo;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 27 luglio 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti);

Emana

il seguente regolamento:

*Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***O g g e t t o*

1. Il presente regolamento detta le disposizioni attuative della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) di seguito denominata «legge».

**Art. 2.***D e f i n i z i o n i*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per attività economiche accessorie integrative si intendono:

- a) attività commerciale;
- b) attività di pubblico esercizio, vendita di quotidiani e periodici, vendita tabacchi, lotterie e altre attività simili;
- c) servizi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat.

**Art. 3.***Z o n e c o m u n a l i*

1. Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione il territorio comunale è ripartito in quattro zone, così delimitate:

a) zona 1 (centri storici), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'art. 2, lettera a), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

b) zona 2 (zone residenziali), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'art. 2, lettere b) e c), del decreto ministeriale n. 1444/1968;

c) zona 3 (zone per insediamenti produttivi), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'art. 2, lettere d) ed f), decreto ministeriale n. 1444/1968;

d) zona 4 (zone agricole), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'art. 2, lettera e), decreto ministeriale n. 1444/1968.

*Capo II***IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE****Art. 4.***Tipologie di nuovi impianti*

1. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self-service pre e post-pagamento, di servizi o attività informative di interesse turistico, di almeno due servizi all'automobile e all'automobilista, nonché di un'attività commerciale con superficie di vendita:

a) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti;

b) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

2. La giunta regionale definisce gli standard di qualità e di prestazione dei servizi e delle attività informative di interesse turistico di cui al comma 1.

3. I nuovi impianti possono dotarsi anche delle attività economiche accessorie integrative di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

**Art. 5.***Superficie minima degli impianti*

1. La superficie minima per l'installazione di nuovi impianti, compresi i percorsi di ingresso ed uscita, è determinata come indicato nell'allegato A, tabella 1.

2. Nella zona 1 non sono ammissibili nuove installazioni, ad eccezione di quelle dotate esclusivamente di colonnine per l'alimentazione dei veicoli elettrici, per le quali non sono previste superfici minime.

**Art. 6.***Distanze minime fra gli impianti*

1. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti senza erogazione di metano le distanze minime fra gli impianti sono determinate come indicato nell'allegato A, tabella 2.

2. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti con erogazione di metano e per l'aggiunta di metano in impianti esistenti si osserva una distanza non inferiore a 6 chilometri rispetto al più vicino impianto erogante metano. Nei comuni capoluogo di provincia la distanza minima è ridotta a 3 chilometri.

3. Nella zona 1 non sono ammissibili nuove installazioni, ad eccezione di quelle dotate esclusivamente di colonnine per l'alimentazione dei veicoli elettrici, per le quali non sono previste distanze minime.

4. Nelle aree di pianura la distanza tra impianti localizzati nella zona 1 e impianti localizzati nelle altre zone non può essere inferiore a 600 metri.

5. Nelle strade di grande comunicazione a quattro corsie gli impianti sono installati a una distanza non inferiore a 15 chilometri dagli impianti esistenti sulla stessa direttrice di marcia.

6. Le distanze di cui al presente articolo non si applicano in caso di spostamento di impianti esistenti entro un raggio di 500 metri per gravi motivi accertati dal comune.

## Art. 7.

*Modalità di calcolo delle distanze*

1. Le distanze di cui all'art. 6 sono calcolate con riferimento al percorso stradale più breve rispetto all'impianto esistente più vicino, esclusivamente sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, indipendentemente dalla direttrice di marcia e nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da ultimo modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1<sup>o</sup> agosto 2003, n. 214.

2. Se le corsie di marcia sono separate da segnaletiche che ne impediscono l'attraversamento o da barriere invalicabili, la distanza è calcolata con riferimento agli impianti esistenti sulla stessa corsia.

3. La distanza tra impianti localizzati in zone comunali diverse o in comuni diversi corrisponde alla media aritmetica calcolata sulle distanze stabilite per ciascuna delle zone interessate.

## Art. 8.

*Attività economiche accessorie integrative negli impianti esistenti*

1. Negli impianti esistenti dotati di dispositivi selfservice pre-pagamento possono essere installati dispositivi self-service post-pagamento a condizione che gli impianti stessi siano forniti di servizi all'automobile e all'automobilista e che l'attività commerciale sia esercitata su una superficie di vendita:

a) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti;

b) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

2. I servizi o le attività informative di interesse turistico possono essere allestiti nel rispetto degli standard di cui all'art. 4, comma 2.

3. Gli impianti esistenti possono dotarsi anche delle attività economiche accessorie integrative di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

## Art. 9.

*Impianti di pubblica utilità*

1. È da considerarsi l'impianto di pubblica utilità:

a) nelle aree di pianura, l'impianto ubicato ad una distanza superiore a 7 chilometri, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino;

b) nelle aree montane, l'impianto ubicato ad una distanza superiore a 5 chilometri, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino;

c) l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel territorio comunale.

2. Per esigenze di servizio pubblico e fino a quando non venga installato un nuovo impianto, il comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di pubblica utilità anche in presenza delle fattispecie d'incompatibilità di cui all'art. 12.

## Art. 10.

*Impianti nelle aree montane*

1. Nelle aree montane i nuovi impianti di pubblica utilità possono anche essere dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.

2. Nelle aree montane gli impianti di pubblica utilità funzionanti con la presenza del gestore possono proseguire l'attività senza la presenza del gestore, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

## Art. 11.

*Incompatibilità assoluta*

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:

a) gli impianti che all'interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente;

b) gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo che si tratti di unico impianto in aree montane.

## Art. 12.

*Incompatibilità relativa*

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa:

a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che al di fuori dei centri abitati;

b) gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

c) gli impianti che, ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, sono ubicati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), possono permanere nel sito originario se suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), possono permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;

b) l'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.

*Capo III**ORARI DI SERVIZIO*

## Art. 13.

*Orari di apertura*

1. I gestori scelgono il proprio orario di apertura fra i seguenti:

a) dalle 6,30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7,30 alle 12;

b) dalle 7 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7,30 alle 12;

c) dalle 7 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7,30 alle 13;

d) dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7 alle 13;

e) dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7 alle 13;

f) dalle 7,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7 alle 13;

g) dalle 8 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 20,30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7,30 alle 12;

h) dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 19,30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 8 alle 12,30.

2. L'orario prescelto è comunicato nei termini e con le modalità stabilite dal comune e rimane valido fino ad eventuale successiva comunicazione.

## Art. 14.

*Turni di riposo domenicale e festivo*

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi il comune garantisce l'apertura degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni in cui funzionano due o tre impianti la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente, al 50 e al 33 per cento.

2. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere garantite anche mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore; tale scelta è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

3. Il gestore può chiedere l'esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva qualora l'impianto sia localizzato in zone a prevalente caratteristica industriale o commerciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni.

4. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante le festività infrasettimanali.

## Art. 15.

*Turni di riposo infrasettimanali*

1. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.

2. Il gestore comunica al comune la scelta del turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

3. Durante la settimana il comune garantisce l'apertura di un numero di impianti nella misura di cui all'art. 14, comma 1, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

## Art. 16.

*Pubblicità dell'orario e dei turni*

1. L'orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.

## Art. 17.

*Servizio notturno*

1. Il servizio notturno si svolge dalle ore ventidue fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera.

2. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

## Art. 18.

*D e r o g h e*

1. Gli impianti di cui all'art. 10, comma 1, sono esonerati dall'osservanza degli orari e dei turni fissati nel presente regolamento.

2. Sono esonerati, dal rispetto dell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva:

a) gli impianti che erogano esclusivamente metano o gas di petrolio liquefatto (GPL);

b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell'orario di servizio l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore.

3. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, nel rispetto dell'orario minimo previsto dalla legge nei seguenti casi:

a) se trattasi di comune inserito nell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte, di cui all'art. 16 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»);

b) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza motorizzata;

c) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale;

d) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.

## Art. 19.

*F e r i e*

1. La sospensione consecutiva dell'attività per ferie è consentita per un periodo non superiore a due settimane per ogni anno solare ed è comunicata dal gestore nei termini e le modalità stabiliti dal comune.

2. Durante ogni periodo dell'anno il comune garantisce l'apertura di un numero di impianti nella misura di cui all'art. 14, comma 1 e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2004

PASSALEVA

*Designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.*

(Omissis).

04R0583

---



---

**LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 43.**

**Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB «Istituto degli innocenti di Firenze».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 dell'13 agosto 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto della legge*

1. La presente legge ha per oggetto il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) istituite con la legge 17 luglio 180, n. 6972 (Norme sulle IPAB) aventi la loro sede legale in Toscana.

2. La presente legge disciplina i procedimenti per l'accertamento dei requisiti riguardanti la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato nonché i conseguenti procedimenti di trasformazione delle IPAB esistenti e prevede l'estinzione di quelle che non possono essere trasformate.

3. La presente legge detta altresì norme sulle aziende pubbliche dei servizi alla persona.

Art. 2.

*Trasformazione delle IPAB*

1. Le IPAB, con le modalità e i termini di cui all'art. 4, sono tenute a trasformarsi in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori.

2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, fatto salvo quanto disposto all'art. 4, commi 2, 3 e 5, è esclusa:

- a) nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio sia inferiore a € 500.000,00;
- b) nel caso in cui l'importo complessivo del bilancio sia inferiore a € 500.000,00, ovvero nel caso in cui, pur essendo l'importo complessivo del bilancio superiore a € 500.000,00, sia comunque insufficiente per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
- c) nel caso di inattività nel campo sociale da almeno due anni verificata ai sensi dell'art. 4;
- d) nel caso in cui le finalità statutarie risultino ai sensi dell'art. 4 esaurite o non più conseguibili.

3. Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo. A tal fine l'incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.

#### Art. 3.

##### *Persone giuridiche di diritto privato*

1. Su istanza delle stesse IPAB è riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che continuano a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato, secondo quanto disposto all'art. 4:

- a) il carattere associativo;
- b) il carattere di IPAB promossa ed amministrata da privati;
- c) l'ispirazione religiosa.

2. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato sono considerate IPAB a carattere associativo quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

- a) la nascita sia avvenuta per iniziativa volontaria di soci o di promotori privati;
- b) l'amministrazione e la gestione dell'IPAB siano attribuite, per disposizione statutaria, ai soci, ai quali compete anche:
  - 1) l'elezione di almeno la metà dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
  - 2) l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'ente;
- c) l'attività dell'IPAB sia esplicata anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci ivi comprese forme di contribuzioni economiche o donazioni patrimoniali.

3. Sono considerate IPAB promosse ed amministrata da privati quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

- a) l'atto costitutivo o l'atto di fondazione siano stati posti in essere da privati;
- b) almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante sia designata, ai sensi dello statuto o dell'atto costitutivo originario, da privati;
- c) il patrimonio risulti per la parte maggiore costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni acquisiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale e l'ente non abbia beneficiato, nei venti anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del 10 per cento della consistenza patrimoniale, ovvero a prescindere dal termine dei venti anni non abbia beneficiato di contributi e/o finanziamenti pubblici a fondo perduto in misura superiore al 25 per cento della consistenza patrimoniale, fatta esclusione in entrambi i casi per i finanziamenti pubblici finalizzati sia alla conservazione dei beni artistici e culturali, sia all'acquisto, costruzione e ristrutturazione, riconversione di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle finalità statutarie, purché queste ultime garantite dall'accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla vigente normativa.

4. Sono considerate IPAB l'ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

- a) svolgano come attività prevalente il perseguimento di indirizzi religiosi o comunque inquadrino l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;
- b) abbiano un collegamento ad una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizione statutaria o costitutiva, di ministri di culto; di appartenenti a istituti religiosi, di rappresentanti di attività ed associazioni religiose, ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

5. Anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1, può essere riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che, nel rispetto delle finalità statutarie, ne fanno istanza presentando, nei termini di cui all'art. 4, comma 1, un atto d'intesa con il comune nel cui territorio l'IPAB ha la sua sede legale. Qualora con decreto il Presidente della giunta regionale, sentita l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci ove l'IPAB ha la sua sede legale, si approvi la trasformazione, l'IPAB provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, secondo quanto previsto dall'art. 6, presentando istanza entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto.

#### Art. 4.

##### *Procedimento di trasformazione della IPAB*

1. La IPAB presenta alla Regione istanza per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona o in persona giuridica di diritto privato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare in uno dei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) ed intenda mantenere la personalità giuridica di diritto pubblico, allega all'istanza di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona il piano di adeguamento di cui all'art. 8.

3. Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare nel caso previsto all'art. 2, comma 2, lettera d), ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, può deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità comunque attinenti all'ambito sociale o socio-assistenziale. La deliberazione di modifica delle finalità statutarie è trasmessa alla Regione ed è allegata all'istanza di trasformazione.

4. A seguito dell'istanza presentata dalla IPAB e sulla base del parere acquisito dal comune ove la IPAB ha la sua sede legale, il dirigente della struttura regionale competente accerta l'esistenza dei requisiti che ne consentono la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persona giuridica di diritto privato.

5. Il comune competente trasmette il parere, di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla richiesta del dirigente. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b), il comune può dimostrare che le entità del patrimonio o del bilancio, ancorché inferiori a quelle previste, non sono limitative della effettiva capacità delle IPAB di svolgere, in qualità di azienda pubblica, i servizi alla persona di rilevante interesse per la comunità locale.

6. La fase istruttoria diretta agli accertamenti di cui al comma 4 si conclude entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte della IPAB interessata. Il decreto del dirigente emanato a chiusura di tale fase è comunicato alla IPAB ed al comune ove la IPAB ha la sua sede legale.

7. La IPAB per la quale sia stata accertata l'esistenza delle caratteristiche per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, nei centoventi giorni successivi alla comunicazione del decreto di cui al comma 6, pone in essere tutti gli atti necessari per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e provvede alla revisione dello statuto in base alle disposizioni di cui al capo II della presente legge. La proposta di nuovo statuto è trasmessa al Presidente della giunta regionale per i provvedimenti di cui all'art. 5.

8. La IPAB per la quale si riscontri uno dei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c), o d), può, presentare alla Regione entro centoventi giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto di cui al comma 6, rispettivamente il piano di adeguamento di cui all'art. 8, ovvero la deliberazione di modificazione statutaria. Può presentare, entro il medesimo termine, istanza per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Sulle nuove istanze è acquisito il parere del comune nei termini di cui al comma 4.

9. La IPAB per la quale siano accertate le caratteristiche indicate nell'art. 3, provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, secondo quanto previsto dall'art. 6, presentando istanza al Presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 6 del presente articolo. La trasformazione si attua tenendo conto delle originarie finalità statutarie.

10. La IPAB per la quale non siano accertate né le caratteristiche per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona né quelle per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, è estinta secondo quanto previsto all'art. 9, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5.

## Art. 5.

*Trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona*

1. Nell'ipotesi in cui sia accertata la possibilità della trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona, acquisito il parere motivato del comune ove la IPAB ha la sua sede legale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente della giunta regionale, con decreto, approva la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona e lo statuto trasmesso ai sensi dell'art. 4, comma 7. Decorso il termine di sessanta giorni entro il quale il comune deve esprimere il suo parere, il Presidente della giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione celere del procedimento.

2. Nel caso in cui il comune esprima parere contrario alla trasformazione, il Presidente della giunta regionale convoca una conferenza interistituzionale, composta nel modo seguente:

- a) il sindaco del comune preso cui la IPAB ha sede legale ovvero da un assessore di lui delegato;
- b) il legale rappresentante della IPAB interessata;
- c) un rappresentante della giunta regionale.

3. Sulla base delle determinazioni della conferenza interistituzionale, sentita l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci nel cui territorio regionale la IPAB ha la sua sede legale, il Presidente della giunta regionale assume il provvedimento conclusivo di assenso alla trasformazione ovvero di diniego.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è assunto dal Presidente della giunta regionale entro centottanta giorni dalla trasmissione dello statuto, che deve essere effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 7.

5. Il termine di centottanta giorni di cui al comma 4 può essere sospeso per la richiesta di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio e per l'indizione della conferenza interistituzionale di cui al comma 2. Tale termine riprende a decorrere non appena effettuata l'acquisizione dei documenti necessaria ai fini dell'istruttoria e l'acquisizione delle determinazioni della conferenza.

## Art. 6.

*Trasformazione della IPAB in persona giuridica di diritto privato*

1. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte della IPAB, dopo la chiusura del procedimento di accertamento delle caratteristiche che ne consentono la trasformazione, disciplinati dall'art. 4, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 «Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private») e al decreto del Presidente della giunta regionale 17 luglio 2001, n. 3 1/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private).

## Art. 7.

*Criteri per la trasformazione di particolari tipi di IPAB*

1. Gli enti equiparati alle IPAB dall'art. 91 della legge 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica dei requisiti. Esse pertanto, presentano direttamente istanza per la trasformazione ai sensi dell'art. 6 nel termine dei centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e non sono assoggettate al preventivo accertamento di cui all'art. 4, comma 4.

## Art. 8.

*Piano di adeguamento*

1. Il piano di adeguamento persegue la finalità di consentire il superamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e c), la ripresa dell'attività nel campo sociale e il conseguente mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. Tale piano consente la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona quando sia stato portato a definitivo compimento.

2. Il piano presentato dalla IPAB è assoggettato alla fase istruttoria di cui all'art. 4, commi 4 e 5, e si conclude con decreto del dirigente il quale accerta che il piano di adeguamento sia attuabile entro il termine espressamente previsto, non superiore a centottanta giorni qualora non indicato nel piano stesso.

3. A seguito della chiusura della fase istruttoria, entro i novanta giorni successivi, il piano è approvato con decreto del Presidente della giunta regionale, previo parere del comune ove l'IPAB ha la sua sede legale. Il comune esprime il parere entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione. Decorso tale termine il Presidente della giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione celere del procedimento.

4. Il decreto del Presidente della giunta regionale autorizza la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona a condizione che il piano di adeguamento sia portato a definitivo compimento.

5. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona acquista efficacia della dichiarazione di accertamento positivo dell'avvenuto compimento del piano di adeguamento da parte del comune, su istanza dell'IPAB. La dichiarazione di accertamento è trasmessa dal comune alla giunta regionale.

6. Qualora il piano non sia stato presentato ovvero qualora nei termini di cui al comma 2 esso non abbia avuto definitivo compimento, la giunta regionale procede ad estinguere l'IPAB seconda quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 11.

## Art. 9.

*Estinzione della IPAB*

1. L'IPAB è dichiarata estinta con deliberazione della giunta regionale nei seguenti casi:

a) qualora ricorra uno dei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) e la IPAB non presenti un piano di adeguamento di cui all'art. 8 o presenti l'istanza di cui all'art. 3, comma 5 e la suddetta istanza sia respinta;

b) qualora ricorra il caso di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) e l'IPAB non abbia deliberato la modifica delle finalità statutarie secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3;

c) nel caso di mancata presentazione dell'istanza di trasformazione da parte dell'IPAB nel termine indicato nell'art. 4, ovvero in caso di accertata inattività da parte degli organi dell'IPAB rispetto agli adempimenti richiesti, sia nella fase di accertamento che in quella di riordino e trasformazione ai sensi della presente legge;

d) nel caso indicato nell'art. 8, comma 6.

2. L'estinzione, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, è richiesta:

a) dagli organi della IPAB;

b) dal comune ove la IPAB ha la sua sede legale.

3. Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma 2 è acquisito dalla giunta regionale il parere dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) ai quali è trasmessa, a cura del proponente, copia dell'atto di proposta.

4. I pareri di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta. Decorso tale termine, la giunta regionale può procedere a deliberare; ritenendo acquisito il parere dei soggetti di cui al comma 2.

5. In presenza dei casi di cui al comma 1, la giunta regionale può dichiarare d'ufficio l'estinzione dell'IPAB, acquisiti i pareri dei soggetti di cui al comma 2 nei termini indicati al comma 4.

## Art. 10.

*Assegnazione del patrimonio della IPAB estinta*

1. Con la deliberazione di estinzione di cui all'art. 9, la giunta regionale individua un'altra azienda pubblica di servizi alla persona avente finalità identiche o analoghe, facente parte della medesima zona socio-sanitaria.

2. L'individuazione avviene su proposta del comune ove ha sede legale l'azienda pubblica di servizi alla persona e d'intesa con l'azienda subentrante e con il comune ove questa ha la sua sede legale.

3. L'azienda, individuata ai sensi dei precedenti commi, subentra alla IPAB estinta nella proprietà di tutti i suoi beni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. In mancanza di un'azienda pubblica di servizi alla persona avente finalità identiche o analoghe, la giunta regionale indica, quale ente subentrante, il comune nel quale l'IPAB estinta aveva la sua sede legale.

4. All'azienda pubblica di servizi alla persona individuata ovvero al comune è trasferita la proprietà dei beni, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, ed il personale della IPAB estinta.

5. La deliberazione di estinzione costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore dell'ente destinatario di tali beni.

6. La deliberazione di estinzione della giunta regionale stabilisce le modalità del subentro dell'ente ai sensi del comma 3.

#### Art. 11.

##### *Personale della IPAB estinta*

1. Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'IPAB estinta è assegnato con la deliberazione di estinzione all'ente al quale sono attribuiti i beni dell'IPAB a norma dell'art. 10.

2. L'ente destinatario dei beni subentra nei rapporti di lavoro, a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso al momento dell'adozione della deliberazione di estinzione di cui all'art. 9.

3. Al personale di cui al comma 1, fino al momento dell'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico vigenti nell'IPAB di provenienza al momento del trasferimento. È fatto in ogni caso salvo il trattamento economico in godimento presso la IPAB di provenienza al momento dell'assegnazione al nuovo ente.

#### Capo II

##### AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

#### Art. 12.

##### *Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali*

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona fa parte del sistema integrato gli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale.

2. Il comune e gli altri enti pubblici della zona socio-sanitaria nella quale ha sede legale l'azienda pubblica di servizi alla persona si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona ed in generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti.

3. L'azienda pubblica di servizi alla persona utilizza le proprie risorse e rendite patrimoniali al fine di fornire ai comuni e agli altri enti pubblici della zona in cui ha sede legale servizi che realizzano il miglior rapporto tra qualità e costi.

#### Art. 13.

##### *Forme di autonomia e organizzazione*

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di un proprio statuto e propri regolamenti interni che ne garantiscono l'autonomia, contabile, tecnica e gestionale. Essa gode di un proprio patrimonio, di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, da liberalità, dal corrispettivo per i servizi resi e dai trasferimenti di enti pubblici o privati.

2. All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione.

3. L'azienda pubblica per i servizi alla persona opera nel quadro dei piani regionali e della programmazione zonale, informando la propria organizzazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, con obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

#### Art. 14.

##### *Funzioni della Regione e controlli dei comuni sulle aziende pubbliche di servizi alla persona*

1. Lo statuto e le modifiche dello statuto concernenti il mutamento delle finalità, la trasformazione, la costituzione di una azienda pubblica di servizi alla persona a seguito di fusione ai sensi dell'art. 28, sono approvati con decreto del Presidente della giunta regionale, previo parere del comune ove l'azienda ha la sua sede legale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Presidente della giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione del procedimento.

2. Il comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale:

- a) esercita la vigilanza ed il controllo sull'azienda;
- b) adotta atti di indirizzo, nel rispetto dell'autonomia gestionale, per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi fissati dalla programmazione zonale nelle specifiche aree di intervento;
- c) approva il regolamento di organizzazione e di contabilità dell'azienda;
- d) approva le modifiche statutarie non concernenti il mutamento delle finalità.

3. L'azienda pubblica di servizi alla persona trasmette per conoscenza alla Regione le modifiche statutarie diverse da quelle indicate al comma 1, contestualmente alla trasmissione effettuata al comune per l'approvazione.

4. L'azienda pubblica di servizi alla persona approva il bilancio economico preventivo annuale, il bilancio economico preventivo pluriennale ed il bilancio di esercizio, e li trasmette al comune nel termine di dieci giorni dall'avvenuta approvazione. In caso di mancata approvazione di tali atti, il comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario «ad acta» per la loro predisposizione ed approvazione.

5. Nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui al comma 2, il comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale può sciogliere, previa diffida, gli organi dell'azienda e può nominare un commissario qualora gli amministratori di essa compiano gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o qualora si riscontrino gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale ovvero casi di irregolare costituzione dell'organo di governo, nonché in caso di accertata protratta inattività dell'azienda pubblica di servizi alla persona. Gli organi dell'azienda sono ricostituiti entro novanta giorni dallo scioglimento.

6. L'azienda pubblica di servizi alla persona può partecipare a società o a fondazioni di diritto privato, ovvero a consorzi di enti locali, aventi finalità affini agli scopi statuari dell'azienda stessa.

7. Gli atti di partecipazione di cui al comma 6, possono essere compiuti solo previa comunicazione al comune ove l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale e non prima di trenta giorni dalla comunicazione.

8. Parimenti, gli atti di alienazione o trasferimento a terzi di diritti reali di valore superiore ad € 50.000,00 relativi ad immobili dell'azienda pubblica di servizi alla persona ovvero gli atti di alienazione o trasferimento a terzi di diritti reali di valore complessivamente superiore ad € 10.000,00 relativi a titoli dell'azienda stessa possono essere compiuti solo previa comunicazione al comune ove essa ha la sua sede legale e non prima di trenta giorni dalla comunicazione.

9. Il comune, nei casi di cui i commi 7 e 8, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, può chiedere chiarimenti. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini. Nelle more dei chiarimenti le aziende dei servizi pubblici alla persona devono astenersi da assumere gli atti interessati. Le aziende di servizi pubblici alla persona devono altresì astenersi da assumere gli atti interessati in caso di atto motivato di dissenso del comune.

#### Art. 15.

##### *Statuto*

1. Lo statuto, adottato dall'azienda pubblica di servizi alla persona, tenendo conto delle originarie finalità statutarie della IPAB da cui proviene, conformemente ai principi della presente legge ed approvato ai sensi dell'art. 14, definisce:

- a) le norme fondamentali per perseguire gli scopi istituzionali, le attività e l'organizzazione dell'ente;
- b) la composizione e le attribuzioni degli organi e i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e consigliere di amministrazione per tutto quanto non previsto nella presente legge;
- c) i criteri e le modalità di nomina o di sostituzione degli organi dell'azienda e del direttore, qualora previsto, nonché la durata del loro mandato e le modalità di funzionamento degli stessi.

## Art. 16.

*Regolamento di organizzazione*

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona adotta il proprio regolamento di organizzazione che disciplina:

- a) l'articolazione della struttura organizzativa;
- b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi;
- c) gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di governo aziendali;
- d) ogni altra funzione organizzativa.

## Art. 17.

*Organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona*

1. Sono organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista;
- d) il collegio dei revisori.

## Art. 18.

*Presidente*

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda pubblica di servizi alla persona e lo rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione. Le funzioni del presidente sono definite nello statuto.

2. Il presidente viene eletto in seno al consiglio di amministrazione, fra i membri designati dal comune.

3. Lo statuto disciplina le modalità di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

4. Quanto disposto dal comma 2 non viene applicato qualora il comune in cui l'azienda pubblica di servizi alla persona ha sede legale decida di rinunciare alla nomina del presidente.

## Art. 19.

*Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda pubblica di servizi alla persona.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da almeno tre amministratori così individuati:

- a) almeno due nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale;
- b) almeno uno nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.

3. Qualora l'azienda pubblica di servizi alla persona abbia tra i propri organi l'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione sono almeno cinque, uno dei quali è designato dall'assemblea.

4. In ogni caso, qualunque sia il numero dei membri del consiglio di amministrazione previsto dallo statuto, il comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale nomina la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto ed in particolare:

- a) l'elezione del presidente;
- b) la nomina del direttore;
- c) la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;
- d) l'individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;
- e) l'approvazione dei bilanci e del conto economico;
- f) la dismissione e l'acquisto dei beni immobili;
- g) la verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- h) l'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.

## Art. 20.

*Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori*

1. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'art. 166, comma 2 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

c) coloro che sono stati dichiarati inadempienti dall'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite pendente con l'azienda pubblica di servizi alla persona o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda pubblica di servizi alla persona.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato e di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 179 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali).

3. La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

a) presidente, assessore e consigliere della Regione;

b) presidente e assessore della provincia;

c) sindaco, assessore comunale, consigliere comunale, amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali, nonché presidente o assessore di comunità montana, con riferimento al comune sede legale dell'azienda;

d) direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, coordinatore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento, dirigente del comune gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale;

e) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza con l'azienda pubblica di servizi alla persona e di strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa;

f) dirigente regionale per l'azienda pubblica di servizi alla persona di cui all'art. 32.

## Art. 21.

*Collegio dei revisori*

1. Lo statuto prevede e disciplina un collegio di revisori composto da tre membri, di cui due nominati dal comune in cui ha sede l'azienda pubblica di servizi alla persona ed uno dal consiglio di amministrazione, se il bilancio dell'ente supera come importo complessivo il valore di € 2.000.000,00.

2. Lo statuto può prevedere un solo revisore, nominato dal comune, se il bilancio è inferiore al valore di € 2.000.000,00.

3. I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili.

4. Lo statuto può prevedere che funzioni del collegio dei revisori dell'azienda pubblica di servizi alla persona siano svolte dal collegio dei revisori operante nel comune ove l'azienda ha la sua sede legale.

## Art. 22.

*Ineleggibilità ed incompatibilità dei revisori*

1. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 2399, comma 1, del codice civile, si applicano ai revisori dei conti dell'azienda pubblica di servizi alla persona, intendendosi per amministratori dell'azienda il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione.

2. L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica già ricoperta nell'azienda pubblica di servizi alla persona. Non possono ricoprire la carica di revisore coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione dell'azienda nel biennio precedente alla nomina.

3. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi per consulenze presso l'azienda pubblica di servizi alla persona o presso organismi dipendenti.

## Art. 23.

*Decadenza dalla carica degli organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona*

1. Gli organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 20 o dall'art. 22 decadono dalla carica qualora, previa contestazione ed entro un congruo termine determinato dallo statuto, non rimuovano la causa di incompatibilità ovvero non formulino osservazioni che la facciano ritenere insussistente. L'atto di decadenza è adottato dal comune che opera la vigilanza sull'azienda ai sensi dell'art. 14, comma 2.

## Art. 24.

*Gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e responsabilità del direttore*

1. In relazione alle dimensioni dell'attività dell'azienda pubblica di servizi alla persona, lo statuto può prevedere che la gestione della stessa e la sua attività amministrativa siano affidate ad un direttore nominato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri definiti dallo statuto, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche e all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.

2. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda pubblica di servizi alla persona, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali.

## Art. 25.

*Personale*

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda pubblica di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328).

2. In attesa dell'istituzione del comparto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti collettivi vigenti per le IPAB.

3. Per i dipendenti delle IPAB cui è riconosciuta, ai sensi della legge, la natura giuridica privata continuano ad applicarsi i contratti collettivi nazionali di lavoro in essere all'atto della trasformazione della IPAB sino alla individuazione di una specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.

## Art. 26.

*Contabilità*

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'azienda pubblica di servizi alla persona si informa al principio del pareggio di bilancio.

2. L'azienda pubblica di servizi alla persona adotta un regolamento di contabilità, approvato ai sensi dell'art. 14, che stabilisce, tra l'altro:

a) l'abolizione della contabilità finanziaria e l'introduzione della contabilità economica;

b) la predisposizione di un bilancio economico preventivo annuale, di un bilancio economico preventivo pluriennale, di durata triennale, di un bilancio di esercizio annuale il cui esercizio coincide con l'anno solare;

c) l'individuazione di centri di responsabilità cui collegare uno o più centri di costo;

d) forme di semplificazione nella tenuta della contabilità economica ed analitica per le aziende pubbliche di servizi alla persona di minori dimensioni.

## Art. 27.

*Patrimonio*

1. I beni mobili e immobili e l'azienda pubblica di servizi alla persona destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma del codice civile.

2. Il vincolo di indisponibilità sui beni di cui al comma 1 va a gravare:

a) in caso di sostituzione dei beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;

b) in caso di trasferimento di servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

## Art. 28.

*Fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona*

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona può fondersi con altra o altre aziende pubbliche di servizi alla persona. La fusione può avvenire mediante la creazione di una nuova azienda o mediante incorporazione.

2. La fusione è deliberata di, ciascuna delle aziende che vi partecipa e lo statuto della nuova, azienda deve prevedere che siano rispettate le originarie finalità statutarie degli enti. Alla fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona si applicano le disposizioni concernenti i procedimenti di trasformazione delle IPAB di cui agli articoli 4 e 5.

3. La fusione, nei modi di cui al comma 1, può essere indicata dalle IPAB nell'istanza per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona; in tale caso gli atti di approvazione della trasformazione dispongono contestualmente in merito alla fusione.

## Art. 29.

*Trasformazione dei fini statutarie dell'azienda pubblica di servizi alla persona*

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona alla quale sia venuto a mancare il fine o per la quale lo stesso non sia più corrispondente ad un interesse nell'ambito dei servizi sociali o sia in altro modo pienamente e stabilmente perseguito può chiedere la trasformazione dei fini statutarie.

2. La trasformazione deve essere fatta in modo da allontanarsi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori e rispondere ad un interesse attuale e durevole in campo sociale.

## Art. 30.

*Estinzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona*

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona alla quale sia venuto a mancare il fine, o per la quale non sussistano più le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale è estinta.

2. Per l'estinzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano l'art. 9, commi 1, 3, 4 e 5 e gli articoli 10 e 11.

## Capo III

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 31.

*Disposizioni comuni*

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona e la persona giuridica di diritto privato subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano.

2. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo inde terminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

3. I comuni e le province possono adottare nei confronti delle IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione ovvero l'esenzione del pagamento di tributi di loro pertinenza.

Art. 32.

*Disposizioni particolari per l'IPAB «Istituto degli Innocenti di Firenze»*

1. L'Istituto degli Innocenti di Firenze, costituito quale IPAB ai sensi della 1.6972/1890, sulla base delle disposizioni della presente legge si trasforma in azienda pubblica di servizi alla persona alla quale si applicano le disposizioni del capo II della presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. In considerazione dell'attività svolta avente un rilievo regionale e nazionale, le funzioni di cui agli articoli 14 e 23 per l'Istituto degli innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona sono esercitate direttamente dal presidente della giunta regionale.

3. La nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona compete alla Regione ed è effettuata ai sensi dello statuto regionale vigente all'atto della nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i membri nominati dalla Regione.

4. Per l'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona, due membri del collegio dei revisori sono nominati dal Consiglio regionale.

5. All'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza).

Art. 33.

*Norme transitorie*

1. Nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle istanze di estinzione, presentate dalle IPAB non oltre la data dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96 (Procedure amministrative per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

2. I consigli di amministrazione ed i collegi dei revisori in carica all'atto della trasformazione delle IPAB decadono decorsi centoventi giorni dalla data in cui è approvata dalla Regione la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.

Art. 34.

*Clausola valutativa*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti una relazione che evidenzia l'entità dei procedimenti attivati di cui all'art. 2, commi 1 e 2 e l'eventuale contenzioso fra le IPAB ed i comuni.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti una relazione che evidenzia le trasformazioni e le estinzioni avvenute.

Art. 35.

*Abrogazioni*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 21 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e programmazione di un sistema di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati).

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96 (Procedure amministrative per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

PASSALEVA

Firenze, 3 agosto 2004

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2004, designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.*

04R0579

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2004, n. 22.

**Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 20 agosto 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione del fondo unico delle politiche della pesca*

1. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali e statali finalizzate al finanziamento di politiche di sostegno all'economia ittica ad attuazione regionale, è istituito il «Fondo unico delle politiche della pesca» di seguito indicato come «Fondo».

Art. 2.

*Finalità del Fondo*

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, previa notifica degli interventi che configurino l'instaurazione di nuovi regimi di aiuto, il Fondo sostiene:

a) le iniziative contemplate dalla legislazione regionale in materia di pesca ed acquacoltura;

b) gli interventi proposti ai fini dei bandi attuativi del sottoprogramma regionale del Doc.U.P.-Pesca 2000/2006, valutati come idonei nelle apposite procedure di selezione, che eccedano la disponibilità delle risorse previste dal piano finanziario del complemento regionale di programmazione;

c) gli accordi di programma previsti dai piani nazionali di settore, nell'ambito delle risorse in essi contemplate;

d) le altre azioni rimesse dai piani nazionali di settore alla competenza attuativa regionale, nonché le iniziative contemplate da programmi comunitari diversi dal Doc. U.P. Pesca 2000/2006;

e) l'informatizzazione e messa in rete dei mercati ittici regionali;

f) la certificazione di qualità del prodotto ittico catturato dalla Marineria abruzzese o allevato in impianti di acquacoltura/maricoltura dislocati in Abruzzo o nel mare antistante; la diffusione di marchi ed altri strumenti di tracciabilità; il rafforzamento della conoscenza delle caratteristiche nutrizionali del prodotto ittico, ed in specie di quello locale, da parte dei consumatori ed in particolare dei giovani in età scolare; altri interventi di promozione;

g) la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche attraverso la predisposizione e l'attuazione di piani di gestione di aree di riserva o di specie particolari; il monitoraggio delle specie ittiche e dell'ambiente marino; la ricerca applicata alle problematiche di settore, ivi compresa la sperimentazione innovativa in acquacoltura; la diffusione di sistemi e strumentazioni di telerilevazione delle imbarcazioni;

h) la pesca-turismo e/o l'itti-turismo quali opportunità di integrazione del reddito ovvero di riconversione esterna degli addetti alla pesca professionale, ed altre misure socio-economiche;

i) l'erogazione di servizi agli operatori ittici diversi da quelli oggetto degli accordi sub c) e la realizzazione di uno specifico osservatorio dell'economia ittica regionale, anche attraverso intese con le associazioni generali della cooperazione e con Federpesca;

l) scambi, accordi e protocolli d'intesa con Marinerie comunitarie ed extracomunitarie, e con le corrispondenti associazioni di categoria ed istituzioni locali;

m) l'adeguamento alla normativa che tutela la sicurezza dei soggetti che esercitano la pesca in via professionale e dei relativi natanti;

n) l'individuazione, l'aggiornamento e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto pesca ed acquacoltura, ed i conseguenti interventi di formazione continua o permanente;

o) le azioni positive finalizzate al rafforzamento della presenza femminile nella forza lavoro occupata nella filiera ittica;

p) ogni altra iniziativa idonea a sostenere lo sviluppo dell'economia ittica abruzzese, ed a migliorare gli standard di vita degli addetti alla pesca.

#### Art. 3.

##### *Conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura*

1. Con deliberazione della giunta regionale è istituita la conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura, quale strumento permanente di concertazione sociale ed istituzionale in materia di programmazione degli interventi, elaborazione di nuove proposte normative e, più in generale, sulle tematiche che interessano il settore.

2. La conferenza, presieduta dal componente la giunta preposto alla pesca, è composta da un rappresentante designato da ciascuna associazione di categoria della pesca e dell'acquacoltura operanti a livello regionale e riconosciute a livello nazionale, dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle amministrazioni provinciali e dalle camere di commercio di Pescara, Chieti e Teramo, dai comuni sedi di porti di pesca, dalle Capitanerie di porto, dagli istituti di ricerca impegnati sulle problematiche dell'igiene degli alimenti e della salubrità dell'ambiente marino, dall'A.R.T.A., dall'Istituto zooprofilattico di Teramo, dal dirigente del Servizio economia ittica e programmazione venatoria.

3. La conferenza approva a maggioranza assoluta in prima seduta le sue modalità di funzionamento.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni procedurali*

1. La Regione definisce con proprio regolamento le modalità attuative ed i criteri generali per l'erogazione dei contributi, con riferimento alle iniziative indicate nell'art. 2 per le quali manchi una disciplina normativa regionale primaria o secondaria.

2. La giunta regionale, acquisito il parere dell'organismo di cui all'art. 3, seleziona annualmente le priorità da perseguire tra le linee d'azione indicate nell'art. 2 e delibera la ripartizione tra esse delle risorse disponibili, facendo salva la possibilità di recuperare gli stanziamenti non utilizzabili su taluno intervento a favore di altri capaci di un tiraggio superiore.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per l'esercizio corrente il Fondo è alimentato dalle risorse non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sui Capitoli 71640, 282439, 282445, 142330, 142338, rispettivamente denominati «Contributi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare - Leggi regionali nn. 1/1984, 23/1998, 118/1999», «Istituzione di un fondo di credito agevolato presso la F.I.R.A. per le P.M.I. del settore pesca. legge regionale n. 154/1997», «Interventi a sostegno dell'attività di pesca-turismo», «Indennità per danni causati da fermo biologico», «Programmi nazionali a sostegno della pesca e dell'acquacoltura - Legge n. 41/1998».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono apportate le seguenti variazioni:

il capitolo di spesa 142338 è così ridenominato «Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - trasferimenti statali - legge 28 maggio 1998, n. 41 e decreto legislativo n. 112/1998» ed è alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato nell'ambito dei piani annuali e pluriennali della pesca, comprese quelle ancora disponibili nell'ambito degli stanziamenti assegnati all'Abruzzo con il piano triennale 2000/2002, nonché quota parte degli stanziamenti annualmente destinati all'attuazione del federalismo amministrativo a norma del decreto legislativo n. 112/1998;

il capitolo di spesa 142330 è così ridenominato «Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - fondi regionali» ed il relativo stanziamento è determinato con la legge di bilancio di ogni esercizio finanziario;

gli stanziamenti da iscrivere sui capitoli 71640, 282439 e 282445 confluiscono sul capitolo 142330 denominato: «Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - Fondi regionali».

#### Art. 6.

##### *U r g e n z a*

1. La presente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 agosto 2004

PACE

04R0634

### LEGGE REGIONALE 5 agosto 2004, n. 23.

#### **Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 22 del 20 agosto 2004)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Finalità della legge*

1. I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono prodotti per la soddisfazione dei bisogni dell'utente e sono erogati nel rispetto dei principi di universalità, di accessibilità, di socialità, di eguaglianza, di continuità, di qualità e di trasparenza, garantendo l'uso sostenibile delle risorse naturali.

2. Per assicurare economicità e trasparenza in funzione del migliore soddisfacimento della domanda di servizi pubblici locali a rilevanza economica, la Regione in particolare promuove:

a) la separazione fra le funzioni di programmazione, amministrazione e controllo attribuite alla pubblica amministrazione e le attività di produzione ed erogazione dei servizi affidate a dei soggetti di diritto privato e di natura imprenditoriale, che assumono il relativo rischio di impresa;

b) lo sviluppo di un sistema concorrenziale quale condizione per assicurare efficienza nella produzione dei servizi, favorendo processi di aggregazione delle piccole e medie imprese;

c) la tutela dei consumatori, attraverso la partecipazione delle associazioni di cui alla legge regionale 31 luglio 2001, n. 30 «Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti» e delle associazioni degli enti locali, ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali.

#### Art. 2.

##### *Oggetto della legge*

1. La presente legge disciplina i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica, di seguito denominati «servizi»:

a) il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 «attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive modifiche, disciplinato dalla legge regionale 28 aprile 2000, n. 83, «Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti» e successive modifiche;

b) il servizio idrico integrato di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» e successive modifiche, disciplinato dalla legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 «Disposizioni in materia di risorse idriche cui alla legge n. 36 del 1994» e successive modifiche;

c) i servizi di trasporto pubblico locale di persone di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche, disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 «Norme per il trasporto pubblico locale» e successive modifiche.

#### Art. 3.

##### *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) rete: il complesso delle infrastrutture lineari, funzionali alla gestione dei servizi;

b) impianto: il complesso delle infrastrutture puntuali fisse impiegate in maniera coordinata e complementare per la gestione dei servizi;

c) dotazione patrimoniale: i beni mobili ed immobili diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), funzionali alla gestione dei servizi;

d) beni essenziali all'espletamento del servizio: i beni di cui alle lettere a), b) e c), indispensabili all'espletamento dei servizi ed individuati, ai fini di cui all'art. 5, comma 2, con le procedure di cui al comma 1 dello stesso art. 5;

e) gestione della rete: il complesso delle attività attinenti all'uso, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché al potenziamento ed al rinnovo, anche sotto il profilo tecnologico, delle reti e degli impianti di cui alle lettere a) e b)

f) gestione del servizio: il complesso delle attività inerenti alla prestazione del servizio di cui si tratti;

g) gestione integrata: il complesso delle attività risultanti dalla somma delle attività di cui alle lettere e) ed f).

#### Art. 4.

##### *Proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e loro separazione dalla gestione del servizio*

1. Le reti, gli impianti, le dotazioni patrimoniali ed i beni essenziali all'espletamento del servizio costituiscono dotazione d'interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà. Gli enti locali possono tuttavia conferire la proprietà a società a capitale interamente pubblico, il cui capitale è incredibile.

2. Gli enti locali o le società di cui al comma 1 pongono le reti, gli impianti, le dotazioni patrimoniali ed i beni essenziali all'espletamento del servizio, a disposizione dei soggetti incaricati della gestione, anche integrata, del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dagli enti competenti ad operare gli affidamenti, fatte salve le diverse previsioni delle normative di settore.

3. Alle società di cui al comma 1 gli enti locali possono assegnare direttamente la gestione delle reti, ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» di seguito denominato T.U.E.L., comma 4, lettera a), nonché attribuire il compito di espletare le gare di cui all'art. 113 T.U.E.L., comma 5, salvo in quest'ultimo caso il diverso disposto delle singole normative di settore.

4. Le società di cui al comma 1 e le società controllate o collegate con queste ultime non sono ammesse a partecipare alle gare per la scelta del soggetto gestore del servizio o del socio privato i cui all'art. 113 T.U.E.L., comma 5.

5. La gestione delle reti, degli impianti, delle dotazioni patrimoniali e dei beni essenziali all'espletamento del servizio, comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati al loro ampliamento e potenziamento, nonché l'obbligo di eseguire tutti gli interventi di ristrutturazione e di valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

6. Le normative di settore stabiliscono i casi in cui è consentito separare la gestione delle reti, degli impianti, delle dotazioni patrimoniali e dei beni essenziali all'espletamento del servizio dalla gestione del corrispondente servizio.

#### Capo II

##### BENI ESSENZIALI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

#### Art. 5.

##### *Beni essenziali all'espletamento del servizio*

1. I beni essenziali all'espletamento del servizio sono individuati dagli enti competenti all'affidamento dei servizi nell'ambito delle tipologie identificate con deliberazione della giunta regionale, in relazione ai singoli servizi di cui all'art. 2.

2. Le normative di settore, al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza tra le imprese partecipanti alla gara per l'affidamento del servizio, disciplinano l'obbligo di messa a disposizione dei beni essenziali all'espletamento del servizio, così come individuati dal comma 1, a favore del soggetto affidatario del servizio stesso. Le normative di settore disciplinano, altresì, le condizioni e le modalità di corresponsione dell'indennizzo eventualmente dovuto al gestore uscente, relativamente ai beni realizzati dallo stesso, secondo quanto concordato con gli enti affidanti.

#### Art. 6.

##### *Erogazione del servizio*

1. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, incluse le attività di manutenzione delle reti, degli impianti, delle dotazioni patrimoniali e dei beni essenziali all'espletamento del servizio.

#### Art. 7.

##### *Scelta del soggetto gestore del servizio*

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore, la scelta del soggetto cui affidare la gestione, anche integrata, dei servizi avviene con il conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato, cui attribuire una quota azionaria comunque non inferiore al 40% del capitale sociale, venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica idonee a garantire il rispetto delle norme statali e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico, alla condizione che l'ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulle società a generale potere di direzione, di coordinamento e di controllo analogo a quello esercitato sui servizi gestiti da proprie strutture interne, con particolare riferimento all'effettuazione di specifici controlli sui principali atti di gestione dell'affidatario, nonché all'ulteriore condizione che la società affidataria realizzi la parte più importante della propria attività in favore dell'ente o degli enti titolari del capitale sociale che la controllano.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera a), i servizi sono aggiudicati utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'obbligo di fare in ogni caso riferimento:

a) al livello di qualità e sicurezza nella prestazione del servizio;

b) ai contenuti di innovazione tecnologica e gestionale, con particolare riferimento all'uso sostenibile delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente;

c) alla riduzione degli oneri finanziari a carico degli utenti dei servizi o degli enti affidanti;

d) ai piani di investimento per lo sviluppo, il potenziamento, il rinnovo e la manutenzione delle reti e degli impianti, ove si proceda all'affidamento della gestione integrata del servizio.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera b), il bando di gara deve in ogni caso specificare, oltre al riferimento a quanto indicato nel precedente comma 2:

a) la natura del servizio da gestire e le relative modalità di effettuazione;

b) la disciplina concernente i rapporti tra azionisti pubblici e privati;

c) lo statuto della società;

d) l'indicazione dei requisiti necessari, sia di natura economico-finanziaria, che di natura tecnico-organizzativa, richiesti per la partecipazione alle gare, con particolare riferimento alle precedenti esperienze di gestione imprenditoriale di servizi analoghi a quello di cui si tratta.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera e):

a) è vietata la cessione della partecipazione pubblica dell'ente o degli enti affidanti;

b) è vietata alle società così costituite ed alle società collegate o controllate la partecipazione alle gare di cui al precedente comma 1, lettere a) e b);

c) l'attività delle società così costituite deve rispettare le esigenze di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) è vietato alle società così costituite il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere in favore di persone e/o società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con l'ente o gli enti titolari del capitale sociale, in quanto tali obbligati all'esercizio del controllo di cui al precedente comma 1, lettera c);

e) è obbligatorio per le società così costituite provvedere all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 «legge quadro in materia di lavori pubblici» ed all'art. 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni»;

f) è obbligatorio per le società così costituite il rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente;

g) in conformità con le vigenti disposizioni di legge statale in materia, i legali rappresentanti, nonché i componenti degli organi esecutivi secondo la disciplina di cui agli articoli 2380, 2381 e 2847 del Codice civile, ed i dirigenti delle società così costituite, sono ineleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale dei comuni e delle province titolari del capitale sociale, in quanto tali obbligati all'esercizio del controllo di cui al precedente comma 1, lettera c).

5. Qualora le normative di settore prevedano la costituzione di appositi ambiti territoriali ottimali, il servizio è di regola affidato ad un unico gestore per ambito, salvi i casi in cui l'affidamento del servizio ad una pluralità di soggetti risponda ad obiettive esigenze di economicità e di funzionalità del servizio, con conseguente contenimento degli oneri finanziari a carico degli utenti finali.

### Capo III

#### PRINCIPI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

##### Art. 8.

###### *Zone territoriali e soggetti svantaggiati*

1. La Regione tutela i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, nonché i soggetti residenti in zone territorialmente svantaggiate.

2. I criteri specifici attraverso i quali adottare le tutele di cui al comma 1 sono stabiliti nelle norme di settore.

##### Art. 9.

###### *Il contratto di servizio*

1. Gli affidamenti di cui alla presente legge sono regolati da apposito contratto di servizio, da allegare al bando di gara nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b).

2. La giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali, dei consumatori di cui alla legge regionale 31 luglio 2001, n. 30 e ambientaliste, nonché le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali, approva per ciascun servizio lo schema tipo del contratto di servizio che gli enti affidanti possono adottare, con i necessari adeguamenti.

3. I contratti di servizio assicurano il rispetto dei principi, degli obiettivi e delle finalità indicati nell'art. 1, determinando in ogni caso:

a) l'individuazione puntuale delle attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;

b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;

c) il divieto di affidare a terzi, incluse società collegate o controllate, i servizi e le attività oggetto dell'incarico;

d) il livello del servizio da erogare, definito con riferimento a standard quantitativi, qualitativi ed ambientali;

e) i criteri e le procedure per la determinazione delle tariffe;

f) il corrispettivo eventualmente dovuto dall'affidante e le modalità di pagamento;

g) l'obbligo del gestore di pubblicare e diffondere la carta dei servizi, di cui all'art. 10;

h) l'obbligo del gestore di monitorare, in relazione agli standard stabiliti, la qualità del servizio erogato e quella percepita dagli utenti;

i) le inadempienze dovute a cause imputabili al gestore idonee a determinare la risoluzione del contratto, da parte dell'affidatario;

j) le inadempienze dovute a cause imputabili al gestore a fronte delle quali sussiste, per il gestore medesimo, l'obbligo di rimborsare ed eventualmente quello di indennizzare l'utente interessato;

k) le garanzie finanziarie a carico del gestore;

l) le clausole concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori;

m) l'obbligo del gestore di comunicare i dati richiesti dall'ente affidante;

n) l'obbligo della certificazione di bilancio e della separazione contabile per ciascun servizio e ambito territoriale di affidamento;

o) l'acquisizione della certificazione sociale, ambientale e di qualità;

p) le penalità da corrispondere all'ente affidante in caso di inadempimento.

##### Art. 10.

###### *La carta dei servizi*

1. I gestori adottano una carta dei servizi predisposta secondo gli schemi emanati dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed approvata dalla giunta regionale con le stesse modalità previste nel precedente art. 9, comma 2, con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni.

2. La carta dei servizi prevede, in particolare:

a) l'adozione di indicatori e standard di qualità dei servizi;

b) l'obbligo di diffusione dei dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati;

c) l'istituzione di uffici locali per le relazioni con il pubblico;

d) la procedura per l'inoltro dei reclami da parte degli utenti;

e) l'istituzione di tavoli di conciliazione delle controversie insorte con gli utenti;

f) i casi di rimborso e di eventuale indennizzo dovuti agli utenti;

g) il diritto di accesso dell'utente alle informazioni relative al servizio.

3. I gestori provvedono alla distribuzione della carta dei servizi e dei suoi eventuali aggiornamenti a tutti i clienti.

*Capo IV*

## INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

## Art. 11.

*Informazione e partecipazione*

1. Gli enti competenti all'affidamento dei servizi assicurano la diffusione dell'informazione e promuovono la partecipazione dei cittadini singoli ed associati;

2. Gli enti competenti all'affidamento dei servizi provvedono a costituire apposite consulte di cui fanno parte, in ogni caso, membri designati dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni imprenditoriali, dei consumatori di cui alla legge regionale 31 luglio 2001, n. 30 ed ambientaliste. Le consulte concorrono mediante pareri e proposte alla definizione dei contenuti dei contratti di servizio, nonché alla determinazione delle modalità del relativo controllo.

## Art. 12.

*Osservatorio regionale sui servizi pubblici a rilevanza economica*

1. È istituito l'osservatorio regionale sui servizi pubblici locali a rilevanza economica, del quale fanno parte, oltre a rappresentanti della Regione, rappresentanti designati dalle associazioni degli enti locali, ambientaliste, dei consumatori di cui alla legge regionale 31 luglio 2001, n. 30, oltre che dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli imprenditori;

2. La Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge adotta il relativo regolamento, contenente l'indicazione delle modalità di costituzione, del numero dei componenti e delle norme sul funzionamento;

3. L'osservatorio regionale sui servizi pubblici locali a rilevanza economica assicura le seguenti attività:

*a)* verifica il rispetto delle norme e dei principi contenuti nella presente legge;

*b)* raccoglie ed elabora i dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale per misurarne il grado di soddisfazione, anche sulla base della valutazione dei reclami trasmessi dal comune e dalle associazioni dei consumatori;

*c)* supporta le aggregazioni degli enti locali nell'attività di affidamento dei servizi;

*d)* opera un costante monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia, anche allo scopo di proporre tempestivi e puntuali correttivi alla presente legge ed alle singole normative di settore;

*e)* assicura la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi o realizzati da enti ed istituzioni privati e pubblici nei quali sia previsto l'utilizzo di capitali pubblici;

*f)* costituisce e gestisce una banca dati strutturata per ogni servizio erogato, da immettere in un sito telematico;

*g)* collabora alla redazione di capitolati tipo per le gare per l'affidamento dei servizi;

*h)* opera un costante monitoraggio sulle carte dei servizi di cui all'art. 10 e sull'effettiva attuazione delle norme ivi contenute;

*i)* stabilisce e pubblica un sistema di indicatori atti a comparare il grado di soddisfazione dell'utente, la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi prestati e ne diffonde i risultati;

*j)* opera un censimento delle reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici ed amministrativi;

*k)* rileva sulla base di studi e ricerche le tendenze del mercato dei servizi;

*l)* opera un costante monitoraggio sullo stato delle risorse connesse all'erogazione dei servizi;

*m)* redige un rapporto annuale contenente tutte le informazioni relative alla propria attività, da inviare al consiglio regionale.

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 agosto 2004

PACE

04R0635

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)**  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)**

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 1 2 0 4 \*

€ 1,60